

CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENTINO - ALTO ADIGE
REGIONALRAT TRENTINO - SÜDTIROL

Ufficio resoconti consiliari
Amt für Sitzungsberichte

SEDUTA
80.
SITZUNG
21. 7. 1978

Vicepresidente: NICOLODI

Indice

Disegno di legge n. 103:
"Ordinamento del servizio antincendi e delega delle funzioni alle Province autonome di Trento e di Bolzano"

pag. 3

Disegno di legge n. 93:
"Aggiornamento dei compensi a favore dei componenti di commissioni, consigli, comitati e consulenti"

pag. 8

Disegno di legge n. 104:
"Nuovo ordinamento del Mediocredito Trentino-Alto Adige"

pag. 10

Disegno di legge n. 107:
"Autorizzazione alla cessione a favore delle Province autonome di Trento e di Bolzano di quote di partecipazione della Regione ai fondi di dotazione del Mediocredito Trentino-Alto Adige"

pag. 39

Disegno di legge n. 91:
"Norme urgenti in materia di ordinamento dei comuni" (rinviato dal Governo)

pag. 41

Inhaltsangabe

Gesetzentwurf Nr. 103:
"Ordnung des Feuerwehrdienstes und Übertragung der Befugnisse auf die autonomen Provinzen Trient und Bozen"

Seite 3

Gesetzentwurf Nr. 93:
"Erhöhung der Vergütungen für die Mitglieder von Kommissionen, Beiräten und Komitees und für Berater"

Seite 8

Gesetzentwurf Nr. 104:
"Neuordnung des Mediocredito Trentino-Alto Adige"

Seite 10

Gesetzentwurf Nr. 107:
"Ermächtigung zur Abtretung von Anteilen der Region am Dotationsfonds des Mediocredito Trentino-Alto Adige zugunsten der autonomen Provinzen Trient und Bozen"

Seite 39

Gesetzentwurf Nr. 91:
"Dringende Bestimmungen auf dem Gebiete der Gemeindeordnung" (von der Regierung rückverwiesen)

Seite 41

Sostituzione di uno dei tre rappresentanti della Regione in seno al Consiglio di amministrazione della Opera universitaria della Libera Università degli Studi di Trento (art. 9 della legge 30 novembre 1973, n. 766)

pag. 46

Ersetzung von einem der drei Vertreter der Region im Verwaltungsrat des Studentenwerkes der Freien Universität Trient (Art. 9 des Staatsgesetzes vom 30. November 1973, Nr. 766)

Seite 46

Disegno di legge n. 106:

“Aumento dell’indennità da corrispondere agli elettori residenti all’estero che rimpatriano per esercitare il diritto elettorale attivo in occasione dell’elezione del Consiglio regionale”

pag. 47

Gesetzentwurf Nr. 106:

“Erhöhung der Entschädigung für im Ausland ansässige Wähler, die zur Ausübung des aktiven Wahlrechtes anlässlich der Wahl des Regionalrates zurückkehren”

Seite 47

Disegno di legge n. 109:

“Variazioni al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 1978 (secondo provvedimento)”

pag. 48

Gesetzentwurf Nr. 109:

“Änderungen zum Haushaltsvoranschlag für das Finanzjahr 1978 (2. Maßnahme)”

Seite 48

Interrogazioni e interpellanze

pag. 49

Anfragen und Interpellationen

Seite 49

Ore 10.20

PRESIDENTE: La seduta è aperta. Appello nominale.

DEMETZT (Segretario questore - S.V.P.): *(fa l'appello nominale)*.

PRESIDENTE: Lettura del processo verbale della seduta 20.7.1978.

DEMETZ (Segretario questore - S.V.P.): *(legge il processo verbale)*.

PRESIDENTE: Osservazioni al processo verbale? Nessuna, il processo verbale è approvato.

Sono assenti i signori consiglieri: Crespi, Grigolli, Matuella, Pancheri, Tanas, Vettorazzi, Vinante, Zanghellini, Benedikter, Dubis, Gouthier, Jennj, Ladurner, Rigott, Sfondrini, Vaja.

Proseguiamo nei lavori dell'ordine del giorno del Consiglio. *Disegno di legge n. 103: "Ordinamento del servizio antincendi e delega delle funzioni alle Province autonome di Trento e di Bolzano"*.

Art. 1

Compiti ed articolazione del servizio antincendi.

Il servizio antincendi cura la prevenzione e l'estinzione degli incendi, presta i soccorsi tecnici urgenti e, secondariamente, anche quelli non urgenti, purchè compatibili con i compiti dell'istituto e semprechè i mezzi disponibili da parte del servizio siano gli unici idonei allo

scopo. I soccorsi tecnici non urgenti e le visite ed i servizi di vigilanza ai fini della prevenzione antincendi sono svolti a pagamento.

Il servizio antincendi provvede altresì, nell'ambito della normativa disposta dalle Province autonome di Trento e di Bolzano nella materia di propria competenza, alla protezione, al soccorso, all'assistenza in favore delle popolazioni ed alla preservazione dei beni in caso di calamità di ogni genere, nonchè al ripristino dei servizi essenziali alla vita delle popolazioni medesime.

Resta fermo quanto disposto dagli articoli 33, 34, 35 e 36 del D.P.R. 22 marzo 1974, n. 381, in ordine all'applicazione nei territori delle Province di Trento e di Bolzano delle norme di cui alla legge 8 dicembre 1970, n. 996, concernente la protezione civile.

Il servizio antincendi è ordinato sulla base dell'art. 63 della IV convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949 per la protezione delle persone civili in tempo di guerra, ratificata con legge dello Stato 27 ottobre 1951, n. 1739, e deve rispondere alle disposizioni contenute in tale articolo.

Il servizio antincendi comprende:

- 1) i corpi permanenti dei vigili del fuoco, nell'ambito di ciascuno dei quali possono essere organizzati un servizio elicotteristi, un servizio sommozzatori, nonchè un servizio di prevenzione incendi;
- 2) i corpi volontari dei vigili del fuoco, nell'ambito dei quali può essere organizzato un servizio sommozzatori, qualora si manifesti la necessità che, nel territorio di sua competenza, il corpo provveda anche all'espletamento di tale servizio;

- 3) le Unioni provinciali, distrettuali o comprensoriali dei corpi volontari dei vigili del fuoco;
- 4) le scuole provinciali antincendi;
- 5) le squadre aziendali antincendi.

Chiede qualcuno la parola sull'art. 1?

Ha chiesto la parola il cons. Virgili.

VIRGILI (P.C.I.): La verifica del numero legale, signor Presidente.

PRESIDENTE: Metto in votazione l'articolo e sulla votazione si fa la verifica naturalmente. Metto in votazione l'art. 1: hanno votato 22 consiglieri a favore, 7 contro. Non c'è il numero legale e la seduta è sospesa per un'ora.

(Ore 10.30)

Ore 11.30

PRESIDENTE: La seduta riprende. Pongo in votazione l'art. 1: è approvato a maggioranza con 1 voto contrario e 8 astensioni.

Art. 2

Delega delle funzioni amministrative.

Con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, le funzioni amministrative inerenti la materia dei servizi antincendi sono esercitate — per delega della Regione — dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, con proprie leggi, a disciplinare la costituzione, presso ogni comune o consorzio di comuni, di almeno un corpo volontario dei vigili del fuoco, nonchè la organizzazione e la spesa nella materia delegata con riferimento al rispettivo territorio provinciale. Nell'ambito dell'organizzazione dei servizi antincendi devono

essere previste l'istituzione obbligatoria, presso ogni comune o consorzio di comuni, di un servizio di pulitura dei camini, nonchè l'emana-zione obbligatoria, da parte di ogni comune, di un regolamento per prevenire il pericolo d'incendi.

La Giunta regionale si sostituisce alle Giunte provinciali nell'esercizio delle funzioni delegate in caso di persistente inattività o di violazione della presente legge.

Gli atti emanati nell'esercizio di funzioni amministrative delegate con la presente legge sono definitivi.

Metto in votazione l'art. 2: è approvato a maggioranza con 1 voto contrario e 7 astensioni.

Art. 3

Trasferimento di uffici, di personale e di beni.

Per rendere possibile alle Province autonome di Trento e di Bolzano l'esercizio organico delle funzioni alle stesse delegate ed il coordinamento con quelle loro proprie, gli uffici degli ispettorati provinciali del servizio antincendi di Trento e di Bolzano e tutto il personale di ruolo e non di ruolo addetto agli uffici medesimi, nonchè quello appartenente ai corpi permanenti dei vigili del fuoco di Trento e di Bolzano, sono trasferiti alle Province autonome di Trento, rispettivamente di Bolzano.

Il trasferimento degli uffici è disposto mediante decreto del Presidente della Giunta regionale, sentita la Giunta provinciale interessata, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Il trasferimento del personale di cui al primo comma è disposto con decreto del Presidente della Giunta regionale, sentita la Giunta provinciale interessata, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge provinciale che istituisce i ruoli provinciali

antincendi e detta le norme necessarie per l'amministrazione del personale. Al personale trasferito sono garantiti la posizione di stato giuridico acquisita nei ruoli regionali ed il trattamento economico in godimento.

L'Amministrazione regionale rimborsa alle Province autonome di Trento e di Bolzano, su presentazione di documentata richiesta, l'integrazione dell'indennità di buonuscita spettante, all'atto di collocamento a riposo, al personale regionale che transiterà nei ruoli provinciali, in applicazione della presente legge, per il servizio prestato in Regione e per i periodi riconosciuti utili a tale fine ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 21 giugno 1967, n. 6, sostituito dall'art. 24 della legge regionale 26 aprile 1972, n. 10. Non si procede al rimborso dell'integrazione dovuta per il servizio prestato dal personale regionale nella posizione prevista dal primo comma dell'art. 6 della presente legge.

Con decreto del Presidente della Giunta regionale, da emanarsi entro il termine di cui al secondo comma sono altresì trasferiti al patrimonio delle Province autonome di Trento, rispettivamente, di Bolzano, i beni immobili di proprietà della Regione destinati ai corpi permanenti dei vigili del fuoco di Trento, rispettivamente di Bolzano, nonchè i beni mobili, compresi quelli iscritti nei pubblici registri, in dotazione ai corpi stessi.

Il decreto di cui al precedente comma costituisce titolo per la intavolazione e la voltura catastale della proprietà dei beni immobili, nonchè per la trascrizione dei beni mobili iscritti in pubblici registri, nello stesso indicati, a nome delle Province. L'intavolazione e la voltura, nonchè la trascrizione sono effettuate a cura dei Presidenti delle Giunte provinciali.

Il trasferimento dei beni con tutte le pertinenze, accessioni, oneri e pesi inerenti, ha luogo nello stato di fatto e di diritto in cui essi si trovano alla data del menzionato decreto di

trasferimento, rimanendo a carico della Regione la definizione di eventuali controversie pendenti in ordine ai beni trasferiti.

E' abrogato l'art. 2 della legge regionale 20 agosto 1954, n. 24 e successive modificazioni ed integrazioni.

Metto in votazione l'art. 3: è approvato a maggioranza con 1 voto contrario e 6 astensioni.

Art. 4

Nuovi compiti della Cassa regionale antincendi

A decorrere dal 1 gennaio 1979, e fino a quando non verrà diversamente disposto con leggi provinciali ai sensi del precedente articolo 2, le funzioni amministrative attualmente esercitate dal Consiglio di amministrazione della Cassa regionale antincendi sono svolte dalle sezioni provinciali del Consiglio stesso sotto la presidenza del competente assessore provinciale.

Il bilancio della Sezione provinciale fa parte come allegato del bilancio della rispettiva Provincia.

Il Consiglio di amministrazione della Cassa regionale antincendi, alla chiusura dell'esercizio finanziario 1978, provvederà alla definizione dei rapporti patrimoniali e finanziari pendenti ed all'attribuzione degli stessi alla rispettiva Sezione provinciale.

Fino all'emanazione di un'apposita legge regionale, il Consiglio di amministrazione della Cassa regionale antincendi svolge le funzioni di organo consultivo della Regione in materia antincendi con la denominazione di "Comitato consultivo per l'ordinamento dei servizi antincendi".

Il Consiglio può essere integrato, a tal fine, con tecnici ed esperti nominati dalla Giunta regionale in relazione di problemi da esaminare

Metto in votazione l'art. 4: è approvato a maggioranza con 2 voti contrari e 4 astensioni.

Art. 5
Assegnazione di fondi alle Province per l'esercizio delle funzioni delegate.

Per l'attuazione della presente legge la Regione iscrive annualmente in bilancio, a partire dall'esercizio 1979, un fondo da ripartirsi in parti eguali tra le Province autonome di Trento e di Bolzano corrispondente alla somma degli importi iscritti ai capitoli di spesa n. 100, 101, 104, 1530 e 1535 dell'esercizio 1978, maggiorata della quota risultante dall'applicazione, all'anzidetta somma, della percentuale di incremento del gettito complessivo delle entrate per tributi dello Stato devoluti alla Regione, risultante dalle previsioni di entrate del bilancio regionale di ogni anno finanziario, rispetto a quelle finali dell'anno finanziario 1978, sulla base dei progetti del bilancio presentati in Consiglio regionale, ed incrementato con l'ammontare del contributo di cui all'articolo 32 della legge regionale 20 agosto 1954, n. 24 e successive modificazioni ed integrazioni, il quale, a decorrere dal 1 gennaio 1979, è versato alla Regione in misura pari al 5 per cento dell'ammontare complessivo dei premi annualmente riscossi.

Metto in votazione l'art. 5: è approvato a maggioranza con 2 voti contrari e 4 astensioni.

Art. 6
Norma transitoria.

Fino a quando non si sarà provveduto al trasferimento nei ruoli provinciali, ai sensi del terzo comma del precedente articolo 3, del personale nello stesso comma indicato, il personale suddetto è messo a disposizione delle

Province medesime mediante decreto del Presidente della Giunta regionale, sentita la Giunta provinciale interessata, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le Province assumono, a carico dei loro bilanci, a partire dal 1 gennaio 1979, l'onere per il rimborso alla Regione delle spese per gli stipendi e le altre competenze fisse ed accessorie dovute al personale antincendi di ruolo e non di ruolo, messo a disposizione delle Province medesime.

La durata del Consiglio di amministrazione della Cassa regionale antincendi in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, è prorogata, per l'esercizio dei compiti previsti all'ultimo comma dell'art. 4, fino alla data di entrata in vigore della legge regionale di cui allo stesso comma; per l'esercizio dei compiti previsti al primo comma dell'art. 4 fino alla data di entrata in vigore delle rispettive leggi provinciali di cui al comma medesimo.

Fino a quando non sarà diversamente disposto con leggi regionali e provinciali, rimangono in vigore, in quanto applicabili, la legge regionale 20 agosto 1954, n. 24 e successive modificazioni ed integrazioni ed i regolamenti di esecuzione della stessa, intendendosi sostituite le Province autonome alla Regione in relazione alle funzioni delegate.

È stato presentato un emendamento all'art. 6, da parte della Giunta, Cogoli, e Carli. Art. 6; norma transitoria, viene aggiunto il seguente comma: "Nei procedimenti di concorso pubblico per la nomina alla qualifica iniziale nella carriera direttiva del ruolo tecnico ufficiale del servizio antincendi in atto alla data di entrata in vigore della presente legge, si prescinde dal requisito del limite massimo di età nei confronti dei dipendenti di ruolo della Regione e dello Stato, compresi gli appartenenti alle forze armate, in applicazione dell'art. 200 del D.P.R.

10 gennaio 1957, n. 3 dell'articolo unico della legge 26 marzo 1965, n. 229".

La parola all'assessore.

COGOLI (Assessore supplente - D.C.): In relazione ad un evento sopravvenuto alla presentazione del disegno di legge, la Giunta regionale si vede obbligata a presentare l'emendamento testè letto. Con delibera fatta nel maggio del '77 era stato bandito un concorso per l'accesso alla carriera direttiva del ruolo tecnico di ufficiali del servizio antincendi, con destinazione per il corpo dei vigili del fuoco di Bolzano, in quanto attualmente esiste solo la presenza del comandante e non quella del vicecomandante. Benchè sia stata data ampia informazione, attraverso la stampa ecc., del bando di concorso e che lo stesso sia stato prorogato fino al 10 giugno di quest'anno, sono pervenute all'amministrazione due sole domande: una da parte di un ingegnere in servizio nei ruoli regionali, appartenente al gruppo linguistico tedesco; la seconda da parte di un ufficiale dell'esercito in servizio permanente, residente a Bolzano, e in possesso del relativo patentino. Però tutti e due i concorrenti hanno superato il limite dei 35 anni di età, limite prescritto dalla vigente legge sul servizio antincendi. La Giunta regionale ha ritenuto opportuno, vista la situazione delicata ed urgente in cui viene a trovarsi il servizio antincendi della provincia di Bolzano sia al vertice che per quanto riguarda i vigili del fuoco, ha ritenuto opportuno riaprire i termini per la presentazione delle domande, in modo da poter dare valore a queste due domande, prescindendo dal requisito del limite di età contenuto nella legge 52. Si tratta di una norma transitoria, provvederanno poi in futuro le due Province con proprie leggi ad adottare eventualmente norme che possono o mantenere l'età dei 35 anni oppure alzare la stessa età, come già avviene per le leggi dello Stato.

PRESIDENTE: Chiede qualcuno la parola sull'emendamento? Nessuno.

Metto in votazione l'emendamento: è approvato a maggioranza con 3 astensioni.

Metto in votazione l'art. 6 così emendato: è approvato a maggioranza con 2 voti contrari e 2 astensioni.

Art. 7

Copertura finanziaria.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede con le disponibilità conseguenti all'acquisizione delle entrate, alla soppressione dei capitoli di spesa e alle maggiori entrate derivanti dall'incremento del gettito dei tributi statali devoluti alla Regione, così come indicato nel precedente articolo 5.

Metto in votazione l'art. 7: è approvato a maggioranza con 2 voti contrari e 3 astensioni.

Chiede qualcuno la parola per dichiarazioni di voto? La parola al cons. Virgili.

VIRGILI (P.C.I.): Signor Presidente, soltanto per comunicare all'Assemblea che il gruppo comunista, dopo la discussione generale e la risposta dell'assessore, che assieme alla legge hanno dimostrato che col provvedimento da una parte si realizza una delle deleghe obbligatorie delle funzioni amministrative dalla Regione alla Provincia e dall'altra si continua a garantire il potere ordinatorio nella competenza specifica della Regione, desidero appunto comunicare che noi trasformiamo la nostra originaria astensione in voto positivo.

PRESIDENTE: Altri chiedono la parola per dichiarazioni di voto? Nessuno. Prego distribuire le schede per la votazione segreta.

(Segue votazione a scrutinio segreto).

Esito della votazione:

Votanti 47

Sì 40

no 3

Schede bianche 4.

La legge è approvata.

Punto 3) dell'ordine del giorno: *Disegno di legge n. 93: "Aggiornamento dei compensi a favore dei componenti di commissione, consigli, comitati e consulenti"*.

La parola alla Giunta.

MARZIANI (Presidente G.R. - D.C.): Con il presente disegno di legge la Giunta regionale propone all'attenzione del Consiglio l'esigenza di aggiornare i compensi previsti da alcune leggi regionali per il funzionamento di commissioni, consigli e comitati per la corresponsione degli emolumenti dovuti ai consulenti.

Gli importi che si ritiene di dover aggiornare sono previsti dalla L.R. 5 gennaio 1954, n. 1, dalla L.R. 23 gennaio 1964, n. 3 e dalla L.R. 26 aprile 1968, n. 6 e pertanto sono ormai tutti inadeguati rispetto alle esigenze di assicurare un adeguato funzionamento di organi consultivi o di singoli consulenti regionali.

In particolare l'art. 2 della legge regionale 5 gennaio 1954, n. 1 prevede che ai componenti e segretari di commissioni, consigli e comitati istituiti presso la Regione, possa essere concesso un assegno compensativo del lavoro preparatorio e di studio compiuto al di fuori delle riunioni degli organi consultivi, assegno che finora non può superare l'importo mensile di lire 35.000.

L'art. 12 della legge regionale 23 gennaio 1964, n. 3 prevede che ai membri e al segretario delle commissioni nominate per l'espletamento di concorsi per le assunzioni e promozioni in carriera del personale da parte della Regione

spetta un compenso massimo di lire 30.000 per i concorsi interni per titoli e di lire 100.000 per i concorsi pubblici e per i concorsi interni per esami e per titoli ed esami.

Infine gli artt. 1 e 3 della legge regionale 26 aprile 1968 n. 6 stabiliscono l'ammontare del gettone di presenza per la partecipazione ai lavori di commissioni e comitati in lire 3.000 per gli appartenenti alle Amministrazioni dello Stato o di enti pubblici e in lire 5.000 per gli estranei alle commissioni stesse; è anche previsto un compenso mensile massimo di lire 200.000 per la remunerazione degli esperti estranei all'Amministrazione regionale, ai quali sia affidato un incarico di consulenza che abbia carattere continuativo e la cui durata la legge stabilisce nel massimo di due anni.

Risulta evidente da quanto precedentemente esposto che gli importi previsti dalla legge regionale in vigore abbisognano di aggiornamento a seguito del continuo aumento del costo della vita e della svalutazione monetaria in atto.

La Giunta regionale ritiene che gli importi precedentemente indicati possano essere triplicati se fissati con la legge del 1954 e raddoppiati se fissati con le leggi del 1964 e del 1968, e ciò con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello dell'entrata in vigore della legge che si viene preparando.

L'articolo 1 del disegno di legge contiene la previsione di aggiornamento degli importi, così come precedentemente indicato; l'articolo 2 ne prevede la decorrenza.

L'articolo 3 del disegno di legge prevede la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 81 della Costituzione: tenendo conto del limitato numero dei consulenti fissi con i quali la Regione ha in atto un rapporto (attualmente limitati a 3 esperti: uno nel settore dell'ordinamento dei Comuni, uno per l'accordo preferenziale Trentino-Alto Adige - Tirolo-Vorarlberg, ed uno per lo studio dei problemi europei) nonchè del numero

ridotto delle commissioni e comitati operanti all'interno dell'Amministrazione, il maggior onere derivante dall'attuazione della presente iniziativa è stato stabilito in lire 6 milioni per l'esercizio in corso; a tale maggiore onere si fa fronte mediante prelevamento dal capitolo 670 relativo a provvedimenti legislativi in corso.

PRESIDENTE: La parola al presidente della I Commissione, cons. Ricci.

RICCI (P.S.I.): La Commissione ha esaminato questo disegno di legge nella seduta del 25 maggio 1978 e lo ha approvato, con emendamenti agli art. 1 e 2 allo scopo di rendere evidente la materia eliminando i complicati riferimenti contenuti nel testo del proponente.

Il disegno di legge è stato approvato a maggioranza con 2 astensioni (Consiglieri Ricci e Virgili) e viene ora inviato al Consiglio regionale per l'approvazione.

PRESIDENTE: La parola al presidente della II Commissione per il parere finanziario.

SEMBENOTTI (P.P.T.T.): La II commissione legislativa ha esaminato il disegno di legge: "Aggiornamento dei compensi a favore dei componenti di commissione, consigli, comitati e consulenti", per darne il parere finanziario, in data 23 giugno 1978. Poichè il parere finanziario è stato espresso favorevolmente all'unanimità, la commissione, avvalendosi delle facoltà previste dal Regolamento, non ha presentato relazione scritta.

PRESIDENTE: E' aperta la discussione generale. Chiede qualcuno la parola in discussione generale? Nessuno. La discussione generale è chiusa. Pongo in votazione il passaggio alla discussione articolata; è approvato a maggioranza con 4 astensioni.

Art. 1

A decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge, i gettoni e i compensi fissati agli articoli 1, 2 e 6 della legge regionale 5 gennaio 1954, n. 1 e successive modificazioni, sono così modificati:

- a) il gettone individuale di presenza per ogni giornata di partecipazione alle riunioni, spettante ai componenti e segretari di commissione, consigli o comitati di cui all'articolo 1 è elevato a lire 6 mila per gli appartenenti alle amministrazioni dello Stato, della Regione e di altri enti pubblici e a lire 10 mila per gli estranei alle medesime;
- b) l'assegno compensativo del lavoro preparatorio e di studio, compiuto al di fuori delle riunioni, previsto dall'articolo 2, a favore dei componenti e segretari di cui all'articolo 1, non può superare l'importo di lire 105 mila mensili;
- c) il compenso per l'incarico di consulenza, avente carattere continuativo, previsto dall'articolo 6, non può superare la somma di lire 400 mila mensili.

Metto in votazione l'art. 1: è approvato a maggioranza con 7 astensioni.

Art. 2

Con la decorrenza fissata dal precedente articolo i compensi dovuti ai componenti delle Commissioni giudicatrici di concorsi di cui all'articolo 1 della legge regionale 11 novembre 1960, n. 29 e successive modificazioni sono elevati ad un massimo di lire 60 mila per i concorsi interni per titoli e per l'accertamento della conoscenza della lingua non materna e a un massimo di lire 200 mila per i concorsi pubblici

e per i concorsi interni per esami o per titoli ed esami.

Lo metto in votazione: è approvato a maggioranza con 9 astensioni.

Art. 3

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, previsto per il 1978 in lire 6 milioni, si fa fronte mediante riduzione di pari importo del fondo iscritto al capitolo 670 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario in corso.

Lo metto in votazione: è approvato a maggioranza con 9 astensioni. Chiede qualcuno la parola per dichiarazione di voto? Nessuno. Prego distribuire le schede per la votazione segreta.

(Segue votazione a scrutinio segreto).

Esito della votazione:

Votanti 45

33 sì

schede bianche 12.

La legge è approvata.

Punto 4) dell'ordine del giorno: *Disegno di legge n. 104: "Nuovo ordinamento del Mediocredito Trentino-Alto Adige"*.

La parola alla Giunta.

MÜLLER (Assessore credito e libro fondiario - S.V.P.): L'art. 5, n. 3 del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 attribuisce — com'è noto — alla Regione competenza secondaria in materia, tra l'altro, di "ordinamento degli enti di credito fondiario e di credito agrario, delle Casse di risparmio e delle

Casse rurali, nonché delle aziende di credito a carattere regionale".

Il D.P.R. 26 marzo 1977, n. 234, contenente norme di attuazione dello Statuto speciale in materia di ordinamento delle aziende di credito a carattere regionale, precisa all'art. 6 che "le attribuzioni che la legge 13 marzo 1953, n. 208, e successive modificazioni, demanda all'amministrazione dello Stato in materia di Mediocredito Trentino-Alto Adige sono esercitate dalla Regione, la quale subentra nella titolarità delle quote di partecipazione statali, previo il loro riscatto al valore nominale".

Giova ricordare che il Mediocredito Trentino-Alto Adige, così denominato con legge nazionale 9 febbraio 1968, n. 89, è stato costituito ancora nel 1953, in forza della già citata legge nazionale 13 marzo 1953, n. 208, quale ente di credito di diritto pubblico con lo scopo di promuovere lo sviluppo delle attività produttive nella regione, mediante l'esercizio del credito a medio e lungo termine per le medie e piccole imprese.

Entrate in vigore le richiamate norme di attuazione, secondo le quali (art. 6) la Regione — come sopra osservato — subentra nella titolarità delle quote di partecipazione statali, previo il loro riscatto al valore nominale, si è dovuto disporre con legge (legge regionale 20 gennaio 1978, n. 4) l'autorizzazione alla Regione per il versamento di lire 3 miliardi allo Stato, a titolo di riscatto al valore nominale delle quote di partecipazione del medesimo al Mediocredito.

Avendo inoltre le accennate norme di attuazione assegnato alla Regione tutte le competenze riservate finora all'amministrazione dello Stato in materia di Mediocredito Trentino-Alto Adige, la Giunta regionale ha ritenuto necessario, con il presente disegno di legge, dare un nuovo assetto ordinamentale all'Istituto, cosa questa già prevista peraltro dalla menzionata legge regionale 20 gennaio 1978, n. 4, onde adeguare le strutture del medesimo alla nuova

realtà economico-giuridica regionale e provinciale ed alle particolari esigenze in tale realtà manifestatesi, il cui soddisfacimento si pone quale obiettivo primario del riordinamento dell'ente.

E' opportuno ora un rapido cenno alle peculiari caratteristiche della nuova disciplina ordinamentale che con il disegno di legge in esame si intende dare all'Istituto.

Così, ad esempio, la fissazione del principio, secondo cui alla Regione ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano deve spettare complessivamente non meno del cinquantaquattro per cento dei fondi di dotazione dell'Istituto e della Sezione per il credito agrario di miglioramento; la fissazione dell'altro fondamentale principio, in forza del quale la partecipazione delle Province ai fondi di dotazione deve essere in ogni tempo paritaria; il rinvio allo statuto per la predisposizione d'un meccanismo che preveda, nell'ambito dell'Istituto e della Sezione per il credito agrario di miglioramento centrali, due Sezioni autonome sia dell'uno che dell'altra con sede, rispettivamente, a Trento e a Bolzano; il rinvio allo statuto per la disciplina della rappresentanza in seno agli organi amministrativi dell'Istituto, di modo che sia garantita alla Regione ed alle due Province autonome la partecipazione con maggioranza numerica in seno agli organi medesimi.

Cerchiamo ora di tratteggiare sinteticamente il contenuto dei singoli articoli:

L'articolo 1 dispone che, sia l'Istituto che la Sezione per il credito agrario di miglioramento, sono disciplinati dalla presente legge.

L'articolo 2 indica la natura pubblicistica dell'ente e lo scopo del medesimo, con la precisazione che all'Istituto è annessa una sezione per il credito agrario di miglioramento, con gestione autonoma.

L'articolo 3 rinvia allo statuto dell'ente per la

determinazione dei fondi di dotazione dell'Istituto e della Sezione per il credito agrario di miglioramento, sia nel loro ammontare complessivo che nelle quote di partecipazione di ciascun sottoscrittore, e per la predisposizione d'un congegno che assicuri alla Regione ed alle Province autonome non meno del cinquantaquattro per cento dei fondi di dotazione medesimi. Si precisa, inoltre, che la responsabilità degli enti partecipanti è limitata alle sole quote dagli stessi conferite.

L'articolo 4 prevede che i crediti derivanti dai finanziamenti dell'Istituto hanno privilegio sui macchinari dell'azienda finanziata.

Per l'articolo 5 l'Istituto e la Sezione per il credito agrario di miglioramento sono autorizzati ad emettere obbligazioni e buoni fruttiferi, anche al portatore, seguendo le modalità e rispettando i limiti stabiliti dallo statuto. Si dispone inoltre che la raccolta del risparmio tra il pubblico è esclusa sotto qualsiasi altra forma. Sempre in forza dell'articolo in esame, i partecipanti possono accordare all'Istituto ed alla Sezione per il credito agrario di miglioramento aperture di credito in conto corrente, con la precisazione peraltro che, per le aziende di credito partecipanti, il limite di tali aperture è soggetto al preventivo benessere del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

L'articolo 6 riveste particolare importanza perchè rispecchia in maniera significativa l'orientamento assunto con il presente disegno di legge, orientamento inteso a rendere lo statuto dell'ente lo strumento fondamentale per garantire lo svolgimento della corretta attività ed il raggiungimento degli obiettivi dell'Istituto.

L'articolo 7 precisa che l'Istituto e la Sezione per il credito agrario di miglioramento sono soggetti alla vigilanza prevista nel regio decreto legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni e nel decreto legislativo 23 agosto

1946, n. 370 e successive modificazioni.

L'articolo 8 fa rientrare nella competenza della Giunta regionale, sentiti il Ministero del tesoro e le Giunte provinciali di Trento e di Bolzano, l'eventuale liquidazione dell'Istituto o della Sezione per il credito agrario di miglioramento, nonchè le modalità della stessa.

L'articolo 9 contiene, infine, la norma transitoria, in virtù della quale il rinnovo degli organi in base al nuovo statuto deve avvenire entro sessanta giorni dalla pubblicazione, sul Bollettino ufficiale della Regione, della deliberazione della Giunta regionale diretta all'approvazione dello statuto medesimo; mentre l'applicazione delle norme di ristrutturazione dell'Istituto e della Sezione per il credito agrario di miglioramento in sezioni autonome deve avvenire entro sessanta giorni dal rinnovo degli organi stessi.

Si confida che il presente disegno di legge venga approvato.

PRESIDENTE: La parola al presidente della II commissione legislativa.

SEMBENOTTI (P.P.T.T.): La II Commissione ha esaminato questo disegno di legge nella seduta del 23 giugno 1978, in presenza del Presidente della Giunta regionale e dell'Assessore regionale competente.

A nome della Giunta regionale essi hanno illustrato il provvedimento nei suoi aspetti tecnici e giuridici, accogliendo l'invito della Commissione di applicare in questa sede l'articolo 1 del D.P.R. 26 luglio 1976, n. 752: infatti, essendo l'Istituto Mediocredito un ente di diritto pubblico, è dovuta la presenza di personale bilingue sia nella sede di Bolzano, sia — per una certa quota — nella sede centrale di Trento.

L'Assessore Müller ha inoltre assicurato di completare in aula la dizione dell'articolo 7

del disegno di legge, nel senso di richiamare in esso anche le norme di attuazione relative alla vigilanza che, per parte sua, la Giunta regionale esercita in materia.

Il disegno di legge è stato approvato dalla Commissione a maggioranza con 1 astensione (Sfondrini) e viene trasmesso al Consiglio regionale per l'approvazione.

PRESIDENTE: La discussione generale è aperta. Ha la parola il cons. Neuhauser.

NEUHAUSER (S.V.P.): Ich glaube, daß dieser Gesetzentwurf schon Anlaß bietet, daß man anerkennt, daß die Wirtschaft außer von der Eigenleistung der Unternehmer und von der Leistung der Mitarbeiter eigentlich von zwei Hauptschlagadern gespeist wird, wovon eine die Energie ist und die zweite der Kreditapparat. Es scheint mir deshalb ein besonderes Verdienst des Regionalassessors Dr. Müller zu sein, sich dieser Sache angenommen zu haben und den Mediocredito durch den Verzicht des Staates auf seine Anteile zu einem Instrument gemacht zu haben, das es dem Regionalausschuß und in indirekter Form somit auch den Landtagen ermöglichen wird, aus dem Mediocredito ein Instrument zu machen, das unsere Wirtschaft wesentlich beleben könnte.

Ich möchte deshalb dem Herrn Assessor Müller gratulieren, daß er sich nicht nur die Mühe gemacht hat, sondern daß er auch auf den Erfolg zählen kann, daß nämlich der Staat auf seine Rechte verzichtet, daß er festgelegt hat, daß die beiden Provinzen zusammen die Mehrheit der Aktien haben müssen und daß vorauszusehen ist, daß sich alle Kreditinstitute unseres Landes und der Provinz Trient an dieser Aktion beteiligen werden und dadurch eine Aufwertung unserer wirtschaftlichen Kompetenz erreicht wird.

(Credo che il presente disegno di legge ci offra l'occasione di riconoscere che l'economia sarà in futuro nutrita da due arterie principali, di cui una è rappresentata dalla capacità degli imprenditori e dei loro collaboratori, che forniscono l'energia, mentre la seconda è costituita dall'apparato di credito. Mi sembra sia questo merito soprattutto dell'Assessore regionale Dr. Müller, per avere affrontato il problema, trasformando il Mediocredito con la rinuncia da parte dello Stato alla propria quota in uno strumento, che permetterà alla Giunta regionale ed indirettamente ai due Consigli provinciali di ridare vita alla nostra economia.

Desidero congratularmi con il signor assessore Müller per essersi premurato in tal senso e per il suo successo di aver ottenuto la rinuncia da parte dello Stato e per aver conferito alle due Province autonome la maggioranza delle azioni, per cui credo si possa prevedere che tutte le banche della Provincia di Bolzano e Trento parteciperanno a quest'azione, la qual cosa qualificherà la nostra competenza nel settore economico).

PRESIDENTE: Altri chiedono la parola in discussione generale? Nessuno. La discussione generale è chiusa. Pongo in votazione il passaggio all'esame articolato: è approvato a maggioranza con 7 astensioni.

Art. 1

L'«Istituto per l'esercizio del credito a medio e lungo termine nella Regione Trentino-Alto Adige, con l'annessa «Sezione per il credito agrario di miglioramento», costituito con legge 13 marzo 1953, n. 208, e denominato «Mediocredito Trentino-Alto Adige» con legge 9 febbraio 1968, n. 89, è disciplinato dalla presente legge.

Chiede qualcuno la parola sull'art. 1? La parola al cons. Virgili.

VIRGILI (P.C.I.): Grazie, signor Presidente. Ma era soltanto per porre un paio di interrogativi al signor Presidente della Giunta, in considerazione che questo disegno di legge fu già preceduto da un precedente, con il quale si procedeva appunto al passaggio alla Regione della quota precedentemente dello Stato. In quella sede si erano affacciate alcune ipotesi, signor assessore, per vedere in che modo e in che misura si sarebbe potuto, assieme alle Regioni e alle Province, operare per cercare di far confluire all'interno dell'istituto, si diceva, l'apporto della cassa centrale delle casse rurali. Il problema era stato posto in commissione, l'assessore e la Giunta si erano riservati di vedere come potevano procedere le cose. In questo merito io volevo chiedere notizie, cioè se vi è una certa discussione, una trattativa, se si è affacciata una possibilità e addirittura se non si pensi di poter allargare la stessa base sociale del mediocredito a una banca, come quella della Banca Nazionale del Lavoro, in modo da consentire di disporre di una quantità di denaro superiore all'attuale, ma contemporaneamente di esercitare, anche per questo concorso, un vincolo minore sulle disponibilità da parte della Regione, da parte delle Province e quindi con tutti i rischi che sappiamo, che sono necessari per le funzioni di istituto e i compiti che la legge assegna.

Quindi, io vorrei soltanto sapere dal signor assessore, se in rapporto alla discussione fatta, qualche passo è stato compiuto, se vi è qualche discussione aperta, se si prevedono eventualmente delle soluzioni o dei tempi nel merito di un rafforzamento qualitativo e quantitativo delle disponibilità, delle possibilità di esercitare queste funzioni da parte dell'istituto medesimo. Grazie.

PRESIDENTE: Altri chiedono la parola sull'art.

1? La parola all'assessore.

MÜLLER(Assessore credito e libri fondiari - S.V.P.): Ich kann zum ersten Teil der Frage dem Kollegen Virgili versichern, daß die Verhandlungen besonders für die Aufnahme der regionalen Kreditinstitute — und hier möchte ich in erster Linie die beiden Raiffeisenzentralen in der Provinz Bozen und auch die sogenannten Volksbanken "casse popolari" noch erwähnen. Wir hatten nicht die Möglichkeit, bevor nicht dieses Gesetz über die Bühne geht und das nächstfolgende, ich werde allen Kollegen hier im Regionalrat für das zweite Gesetz, das jetzt kommt, ein Prospekt verteilen lassen, wo zahlenmäßig alle ersehen können, wie die ursprüngliche Situation der Beteiligung am Mediocredito war, wie sie nach der Ablöse des Staates war, wie sie dann nach der Verdoppelung ist, die Quoten, die dann die beiden Provinzen aufgrund der Berechnung mit nicht weniger als 18% pro Provinz erhalten. Aus dieser Rechnung geht hervor, daß noch zwei Milliarden 800 Millionen Lire nicht optierte Quoten in diesem Mechanismus frei bleiben, wobei diese Quoten laut Artikel 4 des Statutes des Mediocredito die Vollversammlung und niemand anderer zum Verkauf anbieten kann. Und hier werden die beiden Raiffeisenzentralen in erster Linie, und die Volksbanken in zweiter Linie sowie die heute schon bestehenden alten Kapitalpartner eingeladen, diese Summe von 2.800.000.000 Lire zu kaufen, wobei der Unterschied dann der ist, daß die alten Kapitalpartner es zum Nennwert kaufen können, "valore nominale", währenddem die neu Eintretenden sie mit einem Aufpreis ankaufen müssen. Ich kann heute dem Kollegen Virgili nicht sagen, mit wieviel Geld und mit wieviel Kapital die beiden Raiffeisenzentralen und die Volksbanken, die ja in erster Linie als regionale Banken das Recht haben, hier einzutreten deshalb weil der

Mediocredito ja heute eine ausgesprochene regionale Investitionsbank ist.

Die Frage, die Kollege Virgili anschnidet, ob man zukünftig auch daran denkt — ich sage nicht die Banca Nazionale del Lavoro, ich sage die nationalen Banken kurzum oder auch andere Privatbanken, die im Trentino und in Südtirol bestehen —, ob die noch aufgenommen werden, das entscheidet die zukünftige Vollversammlung des Mediocredito, wo ja grundlegend die Region und die beiden Provinzen nicht weniger als 54% der Kapitalsbeteiligung haben. Infolgedessen geben diese drei öffentlichen Körperschaften die Garantie, daß eben sie dann entscheiden, wer aufgenommen wird.

(Per quanto riguarda la prima parte della domanda posso assicurare al collega Virgili che vi sono state trattative per l'assunzione di istituti di credito regionali e a tal proposito desidero menzionare soprattutto le due Centrali delle Casse rurali ed in Provincia di Bolzano anche le cosiddette Casse popolari. Prima dell'approvazione di questa e della prossima legge, che verrà posta in discussione, non abbiamo altre possibilità. Per il secondo disegno di legge, posto all'ordine del giorno, farò distribuire un prospetto, con il quale tutti potranno rendersi conto, alla mano delle cifre indicate, delle varie situazioni e cioè della partecipazione in origine al Mediocredito, della situazione dopo l'ammortamento della quota dello Stato e dopo il relativo raddoppiamento ed infine delle quote spettanti alle due Province, che in base al calcolo effettuato non sono inferiori al 18 per cento. Da questi dati risulta che nel meccanismo rimangono 2 miliardi e 800 milioni di lire come quote non optate che risultano pertanto disponibili, ma possono essere offerte al mercato finanziario soltanto dalla assemblea del Mediocredito, come prevede l'articolo 4 del rispettivo statuto. Per l'acquisto di dette quote, che ammontano,

ripeto, a 2.800.000.000 di lire si rivolge un caloroso invito soprattutto alle due Centrali delle Casse rurali ed alle Casse popolari ed in second'ordine a tutti i nostri partner di capitale che fino ad oggi hanno sempre aderito alle offerte del Mediocredito, con la differenza che quest'ultimi potranno acquistare le quote al valore nominale, mentre ai nuovi, cioè agli istituti che partecipano per la prima volta si richiederà un sovrapprezzo. In questo momento non sono in grado di indicare al collega Virgili il capitale di partecipazione delle due Centrali delle Casse rurali e delle Casse popolari, che come banche regionali hanno il diritto di prelazione, in quanto il Mediocredito è diventato ora una vera e propria banca di investimento regionale.

La questione sollevata dal collega Virgili, se in futuro si intende assumere, non dico la Banca Nazionale del Lavoro, ma le banche nazionali ed altre banche private del Trentino e dell'Alto Adige, non può essere risolta in questa sede, poichè la decisione spetta all'assemblea del Mediocredito, che verrà a costituirsi prossimamente, in seno alla quale la Regione e le due Province vanteranno una partecipazione al capitale del 54 per cento, per cui in sostanza saranno questi enti pubblici a decidere le nuove partecipazioni).

PRESIDENTE: Pongo in votazione l'art. 1: è approvato all'unanimità.

Art. 2

Il Mediocredito Trentino-Alto Adige è ente di credito di diritto pubblico, con sede in Trento, ed ha lo scopo di promuovere lo sviluppo delle attività produttive nel territorio della Regione Trentino-Alto Adige, mediante l'esercizio del credito a medio e lungo termine, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, per le medie e

piccole imprese.

Al'Istituto di cui al precedente comma è annessa una Sezione per il credito agrario di miglioramento, con gestione autonoma.

Chiede qualcuno la parola sull'art. 2? Nessuno. Lo pongo in votazione: è approvato a maggioranza con 1 astensione.

Art. 3

I fondi di dotazione dell'Istituto e della Sezione per il credito agrario di miglioramento sono determinati dallo statuto, approvato ai sensi del successivo articolo 6, nel loro ammontare complessivo e nelle quote di partecipazione di ciascun sottoscrittore, in modo tale che alla Regione Trentino-Alto Adige e alle Province autonome di Trento e di Bolzano spetti complessivamente non meno del 54 per cento dei fondi di dotazione stessi. La partecipazione delle Province ai fondi di dotazione deve essere in ogni tempo paritaria.

La responsabilità degli enti partecipanti è limitata alle quote da essi conferite.

Lo pongo in votazione: è approvato all'unanimità.

Art. 4

I crediti derivanti dai finanziamenti dell'Istituto hanno privilegio sui macchinari dell'azienda finanziata. Al suddetto privilegio si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1 ottobre 1947, n. 1075 e successive modificazioni.

Chi chiede la parola sull'art. 4? Cons. Ricci.

RICCI (P.S.I.): Solo per chiedere quali i motivi,

quali i vincoli eventualmente di legge impediscono all'istituto mutuante di estendere la garanzia reale, oltre che sui macchinari, anche sugli immobili. Forse è per una legge istitutiva del Mediocredito. Ecco, volevo sentirmelo eventualmente confermare, signor assessore.

PRESIDENTE: Altri che chiedono la parola sull'art. 4? Assessore.

MÜLLER (Assessore credito e libri fondiari - S.V.P.): E' proprio così ... wie der Kollege Ricci es gesagt hat: Wir müssen das in dieser Form hineingeben.

(E' proprio così come ha affermato il collega Ricci. Dobbiamo inserirlo in questa forma.)

PRESIDENTE: Se nessun'altro chiede la parola sull'art. 4 lo metto in votazione: è approvato all'unanimità.

Art. 5

Per procurarsi i mezzi occorrenti al raggiungimento delle proprie finalità, l'Istituto e la Sezione per il credito agrario di miglioramento sono autorizzati ad emettere obbligazioni e buoni fruttiferi, anche al portatore, con le modalità ed entro i limiti stabiliti nello statuto approvato ai sensi del successivo articolo 6.

E' esclusa la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto qualsiasi altra forma.

I partecipanti possono accordare all'Istituto ed alla Sezione per il credito agrario di miglioramento aperture di credito in conto corrente; per le aziende di credito partecipanti il limite di tali aperture è soggetto al preventivo benestare del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio.

Nello statuto approvato ai sensi del successivo articolo 6 vengono anche stabiliti i requisiti che

debbono avere le imprese per essere ammesse ai finanziamenti dell'Istituto e della Sezione per il credito agrario di miglioramento, nonchè i limiti massimi dei finanziamenti medesimi.

Chi chiede la parola sull'art. 5? La parola al cons. Virgili.

VIRGILI (P.C.I.): Grazie, Presidente. Anche qui un paio di domande, signor assessore. Si dice appunto che "l'istituto e la sezione per il credito agrario di miglioramento sono autorizzati ad emettere obbligazioni e buoni fruttiferi", io desidererei sapere, se l'assessore può dircelo, qual è il taglio minimo di questi buoni che vengono emessi. E collego subito questa ad un'altra domanda, signor assessore: se non si ritiene, da questo punto di vista, di operare o di consigliare di operare in modo tale da poter coinvolgere anche il piccolo risparmiatore, cercando di saltare, ai limiti del possibile, quelle intermediazioni bancarie che sappiamo quali costi e quali riflessi abbiano dal punto di vista poi dell'utilizzazione del denaro da parte dell'istituto pubblico. Quindi lei vede che le due questioni sono collegate.

PRESIDENTE: La parola all'assessore.

MÜLLER (Assessore credito e libri fondiari - S.V.P.): Der Mediocredito kann nur Obligationen ankaufen und die Obligationen sind natürlich genau mit dem nationalen Bankrecht geregelt. Wir haben aber leider für das Bankrecht keine Kompetenz. Auf jeden Fall ist es nicht gestattet, daß auch Sparer hier in einer anderen Form Gelder dem Mediocredito zufließen lassen können, sondern nur in Form von Obligationen. Die Höhe der Obligationen variiert auch. Die genaue Höhe der Obligationen vielmehr das Minimum das weiß ich nicht, das ist rein eine banktechnische Angelegenheit.

(Il Mediocredito può acquistare obbligazioni, che sono regolamentate dal diritto bancario nazionale, per il quale purtroppo non abbiamo competenza alcuna. Non è comunque permesso ai privati di versare all'istituto in parola i loro risparmi, se non sotto forma di obbligazioni, il cui ammontare varia e non sono in grado di indicare l'importo minimo, trattandosi di un problema tecnico - bancario).

PRESIDENTE: Qualcun'altro ancora sull'art. 5? Nessuno. Lo pongo in votazione: è approvato all'unanimità.

Art. 6

Lo statuto unico dell'Istituto e della Sezione per il credito agrario di miglioramento viene approvato con deliberazione della Giunta regionale, sentito il Ministero del Tesoro. Tale statuto prevede, nell'ambito dell'Istituto e della Sezione per il credito agrario di miglioramento centrali, due Sezioni autonome sia dell'uno che dell'altra, aventi sede rispettivamente a Trento e a Bolzano. La composizione del personale addetto all'Istituto ed alla Sezione per il credito agrario di miglioramento centrali rispecchia, per quanto riguarda l'appartenenza ai gruppi linguistici, la proporzione esistente nel Consiglio regionale. La composizione del personale addetto alle Sezioni autonome di Bolzano rispecchia, per quanto riguarda l'appartenenza ai gruppi linguistici, la proporzione esistente nel Consiglio provinciale di Bolzano.

Ciascuna Sezione autonoma ha competenza istruttoria per gli affari interessanti il rispettivo territorio provinciale. Le deliberazioni attinenti agli affari istruiti da ciascuna Sezione autonoma sono assunte dai consiglieri di amministrazione residenti in provincia di Trento, rispettivamente, di Bolzano, costituiti in Comitati provinciali di amministrazione, purchè di valore non superiore

al limite tassativamente indicato dallo statuto. Le deliberazioni concernenti affari di valore superiore al limite statutariamente prescritto sono assunte dal Consiglio di amministrazione. La composizione dei Comitati provinciali di amministrazione delle Sezioni autonome di Bolzano rispecchia, per quanto riguarda l'appartenenza ai gruppi linguistici, la proporzione esistente nel Consiglio provinciale di Bolzano.

Lo statuto disciplina altresì la rappresentanza in seno agli organi amministrativi dell'Istituto, in modo da garantire alla Regione e alle due Province la partecipazione con maggioranza numerica in seno agli organi medesimi.

E' stato presentato all'art. 6 un emendamento aggiuntivo. Dopo il terzo comma aggiungere il seguente: "In detti organi amministrativi va assicurata la presenza di rappresentanti delle minoranze del Consiglio regionale e dei consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano", firmato Ricci, Manica, Tomazzoni.

Vuole illustrarlo cons. Ricci?

RICCI (P.S.I.): Mi sembra che sia evidente la portata dell'emendamento. Del resto anche oggi nel consiglio di amministrazione del Mediocredito è assicurata la presenza delle minoranze. Articolato nella nuova forma prevista dal disegno di legge, credo che le minoranze dovranno essere assicurate quale rappresentanza dei tre consigli competenti, quello regionale e quelli delle due province di Trento e Bolzano.

Io credo che sia sfuggito, forse, al proponente, di voler codificare questo diritto, che del resto è stato già rispettato e adottato nel passato.

PRESIDENTE: Altri chiedono la parola sull'emendamento? Assessore.

MÜLLER (Assessore credito e libri fondiari - S.V.P.): Ich muß dem Kollegen Ricci recht

geben; es ist tatsächlich bis jetzt so gewesen, daß im Verwaltungsrat des Mediocredito immer auch die politischen Minderheiten vertreten waren. Wir wollten diese Sache eigentlich im Statut regeln. Dadurch daß wir ja zwei autonome Sektionen bekommen, werde ich hier einen Gegenvorschlag unterbreiten, der wohl auch das gleiche beinhaltet. Ich lese ihn in italienisch vor, weil er nur so jetzt schnell formuliert worden ist: "Lo statuto prevede inoltre in seno al consiglio di amministrazione dell'Istituto la presenza di un rappresentante designato dai gruppi di minoranza di ciascun Consiglio provinciale". Wir haben sonst nicht die Garantie der gleichen Vertretung in den zwei autonomen Sektionen, die ja von den Provinzen größtenteils bestellt werden.

Ich wiederhole: "Lo statuto prevede inoltre in seno al consiglio di amministrazione dell'Istituto la presenza di un rappresentante designato dai gruppi di minoranza di ciascun Consiglio provinciale".

(Devo dare ragione al collega Ricci, in quanto nel consiglio di amministrazione del Mediocredito erano rappresentate finora anche le minoranze politiche e volevamo trovare una soluzione in tal senso nello stesso statuto. Siccome sono previste due sezioni autonome desidero fare una controproposta, che non si distanzia da quella presentata. Leggo il testo italiano, che è stato formulato in fretta, per cui non esiste ancora la traduzione in tedesco: "Lo statuto prevede inoltre in seno al consiglio di amministrazione dell'istituto la presenza di un rappresentante designato dai gruppi di minoranza di ciascun Consiglio provinciale". Diversamente ritengo non sia data la garanzia di un'equa rappresentanza in ambedue le sezioni autonome, dato che la maggior parte dei rappresentanti sarà designata dalle due Province.

Ripeto: "Lo statuto prevede inoltre in seno al consiglio di amministrazione dell'istituto la

presenza di un rappresentante designato dai gruppi di minoranza di ciascun Consiglio provinciale".)

PRESIDENTE: La parola al cons. Ricci.

RICCI (P.S.I.): Signor Presidente, e signor assessore, lo statuto disciplina altresì, dice il terzo comma dell'art. 6., "... la rappresentanza in seno agli organi amministrativi dell'Istituto, in modo da garantire alla Regione e alle due Province..." Ora dovremo saltare "da garantire alla Regione", perchè noi dovremo garantirci solamente la presenza della maggioranza rapportata logicamente a quel 54 per cento anche del capitale, ma riferita alle due Province, perchè se la Regione deve nominare dei propri rappresentanti io credo che nella delegazione regionale deve essere garantita la presenza delle minoranze. Cioè gli enti che nomineranno la maggioranza assoluta del consiglio di amministrazione saranno la Regione e le due Province. E le minoranze perchè ridurle o destinarle solamente alle componenti provinciali e non a quella regionale? Ecco, la portata è tutta qui. La sua proposta può andar benissimo purchè, in aggiunta alle minoranze dei due consigli provinciali, venga aggiunta la minoranza del Consiglio regionale. Tra l'altro abbiamo anche la composizione di un quadro politico di schieramento diverso perchè qui abbiamo un certo tipo di maggioranza, per esempio, che nei consigli provinciali, perlomeno in quello di Trento, è in minoranza. Comunque, gli istituti sono tre e non due.

PRESIDENTE: Altri chiedono la parola sul secondo emendamento? Altrimenti sospendiamo la seduta e riprendiamo al pomeriggio, sono le 12.30. Sospendiamo la seduta, si riprende alle 15 precise; prego i consiglieri di essere presenti per non dover rinviare, per colpa

degli assenti, la seduta del Consiglio.

(Ore 12.37).

Ore 15.15

PRESIDENTE: La seduta riprende. Siamo in discussione ancora sull'emendamento presentato dai cons. Ricci, Manica, Tomazzoni. Chi chiede la parola sull'emendamento? La parola al cons. Ricci.

RICCI (P.S.I.): Sarò brevissimo, signor Presidente. Dobbiamo discutere del nostro emendamento, sul quale ho tentato molto brevemente di illustrarne le finalità, le giustificazioni, che oso definire logiche, oltre che corrette, però lei ci ha detto e l'assessore nella sua replica ci ha informato dell'emendamento della Giunta.

Ecco, volevo sapere da lei se dobbiamo discutere delle due logiche che presiedono alle rispettive proposte o se dobbiamo soffermarci sulla sostanza del nostro emendamento. Per semplificare io non avrei niente in contrario a prendere in esame tutte e due le proposte, anche per non formalizzarci inutilmente sulla tematica.

PRESIDENTE: Allora do lettura dell'emendamento integrato, presentato dalla Giunta. In base al regolamento naturalmente, siccome non è un emendamento all'emendamento, ma è un emendamento al disegno di legge, va discusso e votato prima l'uno oppure discussi tutte e due assieme, ma va votato prima l'emendamento presentato dal gruppo socialista e poi eventualmente l'altro, se questo non dovesse passare.

Quindi do lettura, in modo che ci sia una visione completa degli emendamenti presentati. Rileggo quello presentato da Ricci ed altri. Emendamento all'art. 6, dopo il terzo comma aggiungere il seguente comma: "In detti organi

amministrativi va assicurata la presenza dei rappresentanti delle minoranze del Consiglio regionale e dei Consigli della Provincia autonoma di Trento e di Bolzano". L'emendamento della Giunta suona così: "Lo statuto prevede inoltre, in seno al Consiglio di amministrazione dell'Istituto, la presenza di un rappresentante designato dai gruppi di minoranza di ciascun Consiglio provinciale e, in seno al Collegio sindacale, la presenza di un rappresentante designato dai gruppi di minoranza del Consiglio regionale".

Questi sono i due emendamenti. Quindi possiamo discuterli contemporaneamente e poi vanno messi in votazione separatamente.

La parola al cons. Ricci.

RICCI (P.S.I.): Signor Presidente, signori della Giunta, signori del Consiglio, non possiamo trascurare che le due proposte di emendamento attengono prevalentemente ad una questione, mi consentano di definire, di principio. Il nostro emendamento, quello che con i colleghi del gruppo ho firmato, propone che nell'istituto del Mediocredito rispettivamente la Regione e le Province, che sono tre enti completamente autonomi, del resto è la Costituzione che lo dice e non lo diciamo e non lo affermiamo solamente noi, questi enti autonomi, Regione e Province, abbiano un loro rappresentante anche a nome ed a titolo di minoranza. L'emendamento proposto dalla Giunta per mezzo dell'assessore competente trova una soluzione di compromesso, che io non vorrei definire la logica della spartizione di posti di cosiddetto pseudopotere, ma cerca di accontentare questa aspettativa della rappresentanza delle minoranze, trovando posto per il rappresentante delle minoranze della Regione nell'ambito del collegio dei revisori dei sindaci. Ma io devo sottolineare che deve essere fatta chiarezza di ruolo per quello che è l'organo collegiale di revisione e dei sindaci, che non ha nessuna possibilità, non ha nessun spazio e

nessuna capacità di poter entrare nella discussione, nella trattazione degli argomenti che costituiscono la linea politica dell'istituto di credito. Ogni istituto di credito, specialmente se a prevalente partecipazione dell'ente pubblico, ha una sua strategia politica e l'organo collegiale dei sindaci e dei revisori dei conti, sia per la legge bancaria, sia per tutto quanto attiene questo istituto, sa benissimo che non può assolutamente entrare nel merito delle decisioni, che sono di esclusiva competenza del consiglio di amministrazione. Io torno alla logica della proposta da noi avanzata precisando, egregi signori colleghi della maggioranza, che sta in voi la possibilità di concedere o meno la rappresentanza delle minoranze, perchè avete la capacità giuridica, la forza numerica di dire: "no, questo è un ente che deve essere considerato uno strumento dell'organo di governo e pertanto noi possiamo anche rifiutare la presenza delle minoranze". Niente vi impone di fare spazio ad un rappresentante delle minoranze. Ma se voi accettate il principio di democrazia che le minoranze hanno questo diritto morale di essere presenti, il diritto di essere rappresentate non attiene il soggetto, consiglio di amministrazione dell'istituto del Mediocredito, attiene l'istituto che ha diritto di nominare una componente del consiglio di amministrazione e gli istituti che hanno il diritto di nominare una propria componente a far parte di quella famosa maggioranza che avete proposto, attraverso questo disegno di legge, sono tre: la provincia di Trento, la provincia di Bolzano e la Regione Trentino-Alto Adige. Pertanto, se voi riconoscete opportuno, utile e doveroso fare spazio nei rappresentanti di questi tre enti anche alle componenti di minoranza. Io credo che la minoranza deve essere rappresentata sia a nome della provincia di Bolzano, sia a nome della provincia di Trento, sia a nome della Regione autonoma, che non può essere rappresentata

dalle minoranze o della provincia di Bolzano o della provincia di Trento. Giustamente o opportunamente una certa logica potrebbe anche suffragare, e dire: sono gli stessi i compiti del Consiglio regionale di quanto e quali sono i componenti dei consigli provinciali. Però mi sembra che le discussioni di questi giorni confermino l'opportunità che la Regione, quale ente autonomo a se stante, abbia una propria autonomia politica, una propria autonomia strategica e che, se correttezza dovesse valere anche in questo episodio, la Regione, attraverso i propri rappresentanti di maggioranza o di minoranza, sarebbe tenuta a rispettare una coerenza con il proprio istituto più che doversi riscontrare o coincidere con quelle che sono le esigenze e le strategie politiche nel campo del credito e del mediocredito in particolare, che potrebbero essere portate avanti rispettivamente dalle due Province. Io non voglio dilungarmi molto su questa discussione, che potrebbe apparire piuttosto cavillosa o polemica, per dire che se riconoscete l'opportunità e la giustizia politica di dare spazio alle minoranze per i tre enti che partecipano alla formazione della maggioranza nell'ambito del Mediocredito, io credo che dovette dare spazio alle minoranze per tutti i tre enti. Pertanto devo riconfermare la obiettività della nostra proposta che dice che le minoranze, se voi deciderete di accoglierle nella rappresentanza dei tre enti autonomi, devono riguardare sia le due province di Trento e di Bolzano, sia la Regione autonoma Trentino-Alto Adige.

Questo dovrebbe essere un principio abbastanza evidente ed ovvio, logicamente starà a voi il decidere in quanto ne avete la possibilità, attraverso la stragrande maggioranza di questo Consiglio regionale.

PRESIDENTE: Altri che prendono la parola sugli emendamenti? Assessore.

MÜLLER (Assessore credito e libri fondiari -

S.V.P.): Herr Präsident! Ich glaube, mit diesem Gesetzesänderungsantrag, den die Sozialistische Partei eingebracht hat, ich möchte fast sagen, liegt eine optische Täuschung vor. Es stimmt schon, daß wir die Region und die beiden Provinzen mit je 18% beteiligt haben. Der Verwaltungsrat als solcher wird sich aber dann anders widerspiegeln. Es werden dann eben von der Provinz Trient gleich viel Mitglieder, Vertreter im Verwaltungsrat vertreten sein wie von der Provinz Bozen. Und ich glaube, von dieser Voraussetzung ausgehend, haben wir diesen anderen Abänderungsantrag eingebracht, daß sowohl der Landtag von Bozen wie auch der Provinzialrat von Trient die Möglichkeit hat, einen Vertreter der politischen Minderheiten namhaft zu machen. Ich möchte jetzt den Kollegen Ricci fragen, um die Parität, das Gleichgewicht, im Verwaltungsrat herzustellen, wen sollte dann der Regionalausschuß nominieren. Wir haben die Lösung gefunden, indem wir eben vorgetragen haben, daß der dritte Vertreter der politischen Minderheiten als Aufsichtsrat bestellt wird und der sollte dann eben vom Regionalrat und nicht vom Regionalausschuß nominiert werden. Ich glaube, daß der Aufsichtsrat im Mediocredito schon auch seine Daseinsberechtigung hat. Ein Aufsichtsrat in einem Geldinstitut ist wirklich von eminenter Wichtigkeit. Wir werten die Präsenz der politischen Minderheit im Aufsichtsrat dadurch auch enorm auf. Wir haben auch deshalb hier dann die Möglichkeit, paritätisch wirklich das Gleichgewicht zu halten und das wurde ja auch mit diesem Gesetz bezweckt, daß wir morgen das Kräfteverhältnis zwischen Trient und Bozen herstellen, was bis jetzt nicht der Fall war. Deshalb auch die zwei autonomen Sektionen, die ja dann auch autonom irgendwie operieren müssen. Deshalb tut es mir leid, und im Namen des Regionalausschusses hat derselbe wirklich bewiesen, daß wir dem Wunsch nachkommen wollen, aber aufgrund einer Realsituation — und in solchen Instituten muß man dann real operieren können. Deshalb sind wir für den

Antrag, den der Regionalausschuß als zweiten Abänderungsantrag eingereicht hat.

(Signor Presidente! Credo che l'emendamento presentato dal P.S.I. abbia dato luogo, vorrei dire, ad un'illusione ottica. E' vero che la Regione e le due Province parteciperanno al capitale nella misura del 18 per cento ciascuna, ma il consiglio di amministrazione sarà composto diversamente. In Provincia di Trento la rappresentanza corrisponderà numericamente a quella della Provincia di Bolzano. Abbiamo proposto un secondo emendamento, basandoci su questa premessa, per cui sia il Consiglio provinciale di Trento come quello di Bolzano avranno la possibilità di nominare il proprio rappresentante delle minoranze politiche. Per stabilire nel Consiglio di amministrazione la parità, o meglio quell'auspicato equilibrio, chi dovrebbe nominare la Giunta regionale, lo chiedo appunto al collega Ricci. Abbiamo trovato la soluzione che il terzo rappresentante delle minoranze politiche faccia parte del collegio sindacale e dovrà essere designato dal Consiglio e non dalla Giunta regionale. Credo che quest'ultimo organo abbia ragione di esistere in seno al Mediocredito. Il collegio sindacale in un istituto bancario credo rivesta un'eminente importanza e tale presenza è prestigiosa per le minoranze politiche. In questo modo è data la possibilità di mantenere un equilibrio paritetico e questo è il fine che la legge si prefigge, di porre cioè le due Province sullo stesso rapporto di forza, la qual cosa non abbiamo potuto fare sino ad oggi. Per questo motivo sono state istituite pure le due sezioni autonome, che opereranno in modo indipendente. Mi dispiace, ma a nome della Giunta regionale devo fare presente come l'organo esecutivo abbia dimostrato di voler accogliere tale desiderio sulla base di una situazione reale, in quanto simile istituto deve poter operare realmente. Siamo quindi per il

secondo emendamento, presentato dalla Giunta regionale.)

PRESIDENTE: Altri chiedono la parola sugli emendamenti presentati? Cons. Ceccon.

PREVE CECCON (M.S.I.-D.N.): On. assessore, per quante siano le argomentazioni da lei proposte, esse non possono sfuggire alla duplice valutazione del Consiglio. In altri termini lei si sforza di vedere il problema da un punto di vista puramente tecnico amministrativo e dice: "dal momento che per la prima volta le due Province vengono a far parte dei soci conferente capitale, esse possono designare membri del consiglio di amministrazione". Quindi le due Province, all'interno del Consiglio provinciale, esprimono due consiglieri delle rispettive minoranze i quali formano, assieme agli altri membri designati dalla maggioranza, il consiglio futuro d'amministrazione. E questo è un ragionamento, nella sua prima parte, evidentemente logico, che va incontro a quella che era la proposta del partito socialista di garantire in legge la rappresentanza ai gruppi minoritari. Però c'è un secondo grado, un secondo grado che preesiste al fatto provinciale che si determina adesso, un secondo grado che investe le competenze della Regione, la quale non è che subentri adesso, in questo momento, come apportatrice di capitale all'istituto del Mediocredito, ma mantiene la sua posizione assorbendo anzi quelle che erano le posizioni o le quote di partecipazione dello Stato. E allora la Regione continua a nominare propri componenti del consiglio di amministrazione. Se ben ricordo e penso di ricordare bene, fino ad oggi, quando le Province non avevano questa possibilità di partecipazione, la Regione, nel comunicare allo Stato i membri che dovevano far parte del consiglio di amministrazione, sempre ha segnalato la designazione di un rappresentante delle minoranze perchè questo

era anche espressamente richiesto dalla precedente legge istitutiva. Allora oggi abbiamo una realtà che ribalta la posizione. Dal momento, si dice, che le Province ex novo sono apportatrici di capitali se la vedano loro nel designare due rappresentanti delle minoranze la Regione, pur continuando a far parte dei soci conferenti, abiura a quella che era la tradizione costante di segnalare un membro delle minoranze nel consiglio proprio di amministrazione perchè queste le consideriamo tacitate nell'ambito delle due Province. Ma questo ragionamento, on. assessore, che tenta di essere mitigato con il conferimento di un posto all'interno del collegio dei revisori dei conti, sulla cui importanza io non mi soffermo perchè brillantemente e in profondità è intervenuto nell'argomento il cons. Ricci e non c'è bisogno di ulteriori chiarimenti sui compiti e le funzioni di questi uomini, ma questa realtà viene, in definitiva, on. assessore, a rovesciare il problema svalutando quello che è stato il comportamento della Regione fino ad oggi. Perchè se la Regione fino ad oggi si è sempre premurata di segnalare nel proprio consiglio di amministrazione al Ministero, che è competente per la nomina del consiglio di amministrazione, i rappresentanti delle minoranze, dal momento che le Province ci sono deve impedire al Consiglio regionale di esprimere all'interno di un consiglio che è tutto nostro, che rivendica finalmente una autonomia completa nei confronti della partecipazione del capitale dello Stato, crea un istituto che è espressione dei tre enti, perchè?

Il 54 per cento, la maggioranza, diciamo la maggioranza, è più corretto e giusto, scusi on. Presidente della Giunta, è corretto e giusto, la maggioranza, ma è un istituto che viene ad appagare il senso di autonomia che sempre si è sostenuto. Perchè in questo momento che si raggiunge questa meta i tre enti, che costituiscono la figura giuridica e partecipativa di

questo ente, devono decapitare la presenza all'interno del consiglio di amministrazione dell'esponente o del membro delle minoranze elette dal Consiglio regionale? Non c'è motivo, non 'è motivo di caratura! Se voi mi faceste il ragionamento delle carature, sono nella impossibilità di accogliere questa proposta o questa richiesta perchè le carature vengono tutte quante sballate e allora creiamo l'"accademia dell'ornato", non creiamo più un consiglio di amministrazione. Ebbene, avremo un argomento su cui discutere, su cui valutare, ma qui siamo di fronte ad una scelta politica. Ora non deve pesare la scelta politica in questo momento e su questo argomento. E' evidente che se le maggioranze e le minoranze comprese nei consigli provinciali sono abilitate a fare scelte di questo tipo, perchè l'ente che le raccoglie tutte, il Consiglio regionale, che vede la confluenza dei due consigli provinciali, non deve essere abilitato a esprimere i suoi rappresentanti? E' una scelta politica. Allora in questo caso subentra una scelta politica di decapitazione, ma allora non me la dovete giustificare e spiegare, on. assessore e on. Presidente della Giunta, con motivi d'ordine tecnico e altre valutazioni esterne. No. Dovete alzarvi e dirci: nella nostra valutazione di uomini politici, nei nostri accordi di partiti, nei nostri accordi bipartiti, — c'è sempre l'aquila a due teste in queste discussioni —, abbiamo stabilito che in Regione le minoranze non hanno titolo per chiedere la partecipazione al consiglio di amministrazione. Dopo di che tutti si assumono le loro responsabilità. Ma mai cioccolatino purgativo, on. assessore, il cioccolatino del membro del collegio dei revisori, perchè noi non siamo bambini. Se lo statuto consentisse la candidatura all'età di 11 anni, lei potrebbe venire magari con un vassoio d'argento, a darci il cioccolatino purgativo, ma alla nostra età non può! Tuttalpiù olio di ricino, che cosa vuol farci! Ecco, ma allora abbia il coraggio di dirlo,

abbia il coraggio di dirlo. Perchè veramente da un punto di vista della funzionalità, del prestigio e dell'interesse che sulla conduzione politica e tecnica di questo istituto, nascono nei dibattiti in questo Consiglio, dal momento che la competenza del credito è della Regione, non è pensabile di decapitare la Regione di questa sua possibilità di eleggere, non è pensabile onorevole! Anche perchè i soci, che formano la maggioranza, non è che in base alle loro convinzioni politiche conducano il Governo dell'istituto credito secondo questi convincimenti, li conducono secondo le esigenze espresse dal Consiglio regionale, nel momento in cui sposa una politica piuttosto che un'altra. E quindi tutti, a prescindere dal partito che li esprime, tutti nel consiglio di amministrazione fanno gli interessi dell'istituto nell'attuare la politica che l'organo politico determina qui dentro, dal pubblico dibattito. E allora non c'è neanche la remora di pensare di avere degli oppositori interni che possono capovolgere quelle che sono posizioni particolari ecc. ecc. Non esiste la giustificazione se non, torno a ripetere, politica della decapitazione di questa esigenza, avanzata giustamente, secondo il mio modo di vedere, dal collega Ricci con il suo emendamento.

Pertanto, io mi permetto di sostenere la tesi che ho sposato, e lei lo ha sentito, e di volerla pregare di recedere da questo atteggiamento perchè, secondo il mio modesto modo di vedere, non ha giustificazioni.

PRESIDENTE: La parola al cons. Sembenotti.

SEMBENOTTI (P.P.T.T.): Ho sentito le discussioni e mi sembra che i discorsi portati avanti dal cons. Ricci e poi dal cons. Ceccon sono perfettamente lineari. Però c'è un fatto: indipendentemente dalla presenza delle due province il consiglio di amministrazione è

sempre unico. Qui in questo disegno di legge non si sa qual è o quale sarà la rappresentanza nel consiglio di amministrazione o, meglio, di quale ampiezza sarà questo, perchè altrimenti la richiesta Ricci, avanzata dai colleghi socialisti, la richiesta di un rappresentante delle minoranze per le due province e per la Regione significa tre delle minoranze, tutto sommato. Se questo consiglio di amministrazione è composto di 24 persone, per esempio, tre rappresentanti sono ben poca cosa, se invece questo consiglio di amministrazione è composto di 5 persone o di 6 persone 3 vorrebbe dire esser la maggioranza, il che penso non sia sicuramente la richiesta delle minoranze, le quali chiedono di essere rappresentate, di poter dire una parola valida, ma non certo pretendono di aver la maggioranza. Prima di far qualsiasi altro discorso io vorrei sapere esattamente qual è l'intenzione della Giunta, perchè è la Giunta che deve vistare lo Statuto e deve approvare lo statuto, qual è l'intenzione della Giunta circa la composizione del consiglio di amministrazione.

Per quanto riguarda poi la presenza di un membro delle minoranze nel collegio sindacale, signor assessore, penso che lei è stato molto bravo a proporla e le minoranze saranno sicuramente altrettanto brave ad accettarla...

(Interruzione)

SEMBENOTTI (P.P.T.T.): ... le minoranze parlavano di tre nel consiglio di amministrazione...

PRESIDENTE: Cons. Sembenotti, per la precisione rileggo l'emendamento del gruppo socialista: "In detti organi amministrativi va assicurata la presenza dei rappresentanti", non di un rappresentante, "dei rappresentanti delle minoranze del Consiglio regionale e dei consigli della provincia autonoma di Trento e di Bolzano".

Quindi non si fa questione di numero. Qui chiede la presenza delle minoranze nei tre organismi.

SEMBENOTTI (P.T.T.T.): Il che vuol dire la presenza di almeno uno, è quello che dico. Questo almeno uno è 3 su 6 o è 3 su 18? Il numero totale, insomma, del consiglio di amministrazione non lo sappiamo e non lo possiamo rilevare qui. Io volevo sentire prima dall'assessore questo, per vedere se è valida la proposta fatta dai colleghi socialisti o se lei, quale componente della maggioranza, è necessariamente obbligato a dir di no a questa richiesta. Grazie.

PRESIDENTE: Ci sono altri colleghi iscritti a parlare e allora li sentiamo prima. Dopo lei risponderà, si prenda nota, assessore.

La parola al collega Dalsass.

DALSASS (S.V.P.): Sehr geehrter Herr Präsident! Wir streiten uns hier herum um die Vertretung der Minderheiten innerhalb eines Verwaltungsorganes, und zwar im Verwaltungsrat in diesem Fall und zum Verwaltungsrat ist noch der Aufsichtsrat dazugekommen. Nun, kommt mir vor, man müßte sich eigentlich vor Augen halten, warum ist seinerzeit vom Staat und auch von anderen öffentlichen Körperschaften der Grundsatz eingeführt worden, daß auch die politische Minderheit vertreten sein soll. Die politische Minderheit hat den Zweck, eine Kontrollfunktion ausüben zu können, hat nicht den Zweck, zahlreich anwesend zu sein, hat nicht den Zweck, etwa sogar nahe an die Mehrheit heranzureichen, sondern hat lediglich den Zweck, eine Kontrollfunktion anzuüben. Wenn wir uns das vor Augen halten, glaube ich, erfüllt der Vorschlag des Regionalausschusses diesen Zweck. Es werden zwei Vertreter der Minderheiten hineingewählt; nachdem wir wis-

sen, daß der Verwaltungsrat sich dann in zwei Sektionen aufteilt, hat somit jede Sektion also in jeder Provinz die Sektion je einen Vertreter der Minderheit und dieser hat diese Kontrollfunktion auszuüben. Zur Zeit wissen wir noch nicht genau, wieviele Mitglieder dieser Verwaltungsrat haben wird. Ich glaube auch nicht, daß der Ausschuß schon genau sagen kann, wieviele Mitglieder der Verwaltungsrat haben wird. Wenn es so bliebe wie es bisher war, dann wären es relativ wenige, so daß schon die zwei, die da hineinkommen, ein sehr starkes Gewicht haben in der Verwaltung des Institutes und es wäre gar nicht denkbar, noch einen dritten hineinzugeben, weil wir dann gar nicht wüßten, in welche Sektion wir ihn hineingeben sollten, in die Trentiner-Sektion oder in die Bozner Sektion. Aber dann muß man noch etwas präzisieren. Man spricht hier gerade, wie wenn wir über den gesamten Verwaltungsrat verfügen könnten. Wir haben insgesamt, also die Region und die zwei Provinzen, 54% und können auch nur über die Sitze verfügen, die den 54% entsprechen. Es sind ja dann noch andere Mitglieder des Verwaltungsrates, und zwar für die anderen 46%, über welche wir nicht verfügen können. Nun sagt der Kollege oder das Nicht-Kind Cecon — Nicht-Kind, denn er sagte ja, wir sind keine Kinder —, es werde sich die Situation nun verschlechtern im Vergleich zu früher, wo auch die Region immer einen Vertreter der Minderheiten hineingegeben hat. Das stimmt! Da waren jedoch die Provinzen nicht dabei. Heute verbessern wir die Position, die Anwesenheit der Minderheiten im Vergleich zu früher. Also es ist schon mehr Kapital in Händen der autonomen Körperschaften, aber wir verbessern gleichzeitig auch die Anwesenheit der Minderheiten innerhalb des Verwaltungsorgans, innerhalb des Verwaltungsrates. Deswegen finde ich den Abänderungsantrag von der sozialistischen Seite gar nicht richtig formuliert, wenn man von Verwaltungsorganen spricht, "Organi ammini-

strativi", denn ich würde den Aufsichtsrat gar nicht als "organo amministrativo" bezeichnen. Der hat doch eine Kontrollfunktion, also ist er nicht im wahren Sinne des Wortes ein Verwaltungsorgan. Aber gerade im Aufsichtsrat soll ein Vertreter der Minderheit drinnen sein, denn da kontrolliert man im Endeffekt ja die gesamte Verwaltung des Institutes; dort wird sie kontrolliert auf ihre Rechtmäßigkeit, auf ihre Gesetzmäßigkeit. Und somit, glaube ich, ist es richtig, — man kann von der Mehrheit nicht mehr verlangen —, daß man je einen Vertreter der Minderheit in Bozen vorsieht und einen in Trient und auch noch zusätzlich einen Vertreter der Minderheit im Aufsichtsrat. Ich glaube, das ist doch auch politisch gesehen, das Optimum, was man hier vorsehen kann und auch für die Minderheiten, möchte ich sagen, eine nicht nur akzeptable, sondern eine gute Lösung!

(Illustrissimo Signor Presidente! Stiamo confrontandoci sulla rappresentanza delle minoranze in seno ad un organo di amministrazione e precisamente al consiglio di amministrazione, al quale si è aggiunto il collegio sindacale. Sono dell'avviso che non dovremmo scordare il principio di rappresentanza delle minoranze politiche riconosciuto a suo tempo da Stato ed altri enti pubblici. La minoranza politica ha da esercitare una funzione di controllo, non ha lo scopo di essere rappresentata copiosamente e di avvicinarsi numericamente alla maggioranza, in quanto deve adempiere, ripeto, alla funzione di controllo. Se quindi teniamo presente tale finalità, credo che la proposta della Giunta regionale colpisca nel segno. Nel consiglio di amministrazione saranno eletti 2 rappresentanti della minoranza, poichè sappiamo sin d'ora che il predetto consiglio sarà scisso in due sezioni, per cui ognuna di queste, cioè in ogni Provincia le minoranze avranno il proprio rappresentante, che eserciterà la dovuta funzione di vigilanza.

Attualmente non ci è dato di sapere da quanti membri sarà composto il consiglio di amministrazione e non credo che la Giunta ci possa dare in questo momento precisi ragguagli a tal proposito. Se si seguirà il criterio adottato finora, il numero dei membri sarà relativamente ristretto, per cui i due rappresentanti avranno già di per sé un determinato peso nell'amministrazione dell'istituto e non sarebbe nemmeno pensabile aggiungerci un terzo, poichè in tal caso non sapremmo se assegnarlo alla sezione di Trento o di Bolzano.

Devo inoltre precisare che stiamo dibattendo un problema, come se il nostro consesso dovesse nominare l'intero consiglio di amministrazione, mentre la Regione e le due Province dispongono complessivamente del 54 per cento dei seggi, rispondenti al capitale di partecipazione, per cui del consiglio in parola faranno parte anche altri membri, che rappresenteranno il rimanente 46 per cento, del quale non possiamo certamente disporre.

Ora il collega o il non-bambino Ceccon — dico non-bambino riferendomi alla sua affermazione "che non siamo bambini" — ha lamentato che la situazione peggiorerebbe rispetto agli anni precedenti, in cui anche la Regione era rappresentata pure da un membro della propria minoranza. E' vero, ma risponde altresì alla realtà che mancavano le rappresentanze delle due Province. La situazione pertanto migliora anche per le minoranze rispetto ad una volta. Gli enti autonomi dispongono di una maggiore quota di capitale e nel contempo migliora pure la presenza delle minoranze in seno al consiglio di amministrazione. Per questo motivo l'emendamento socialista mi sembra errato nella sua formulazione, essendo ivi indicati "organi amministrativi", ma a mio avviso il collegio sindacale non è un organo amministrativo, essendo preposto al controllo e pertanto non può essere considerato, ripeto, un organo

amministrativo nel vero senso della parola. Ritengo del resto che proprio nel collegio sindacale sia indispensabile la presenza di un rappresentante della minoranza, poichè in quella sede si verifica tutta la gestione dell'istituto anche sotto il profilo della legittimità.

Credo sia pertanto giusto — e dalla maggioranza non si può pretendere di più — prevedere un rappresentante della minoranza per ogni Provincia nel consiglio di amministrazione ed un terzo nel collegio sindacale. Mi sembra che sotto l'aspetto politico ciò rappresenti l'optimum e tale soluzione non è soltanto accettabile, ma, vorrei dire, buona anche per la minoranza.)

PRESIDENTE: La parola al cons. Neuhauser.

NEUHAUSER (S.V.P.): Ich glaube, daß hier entweder ein Irrtum vorgetäuscht oder einem Irrtum aufgesessen wird, eines von beiden. Ich überlasse es dem Kollegen Ricci, sich auszusuchen, was von beiden er lieber hat.

Wenn der Aufsichtsrat geteilt werden soll, das heißt, wenn der Mediocredito geteilt werden soll in zwei Sektionen Bozen und Trient, dann ist damit der Versuch unternommen, daß die Angelegenheiten in der Provinz Bozen bearbeitet werden, die hier zu erledigen sind und die Angelegenheiten in der Provinz Trient geregelt werden, die in Trient anlaufen. Die größeren Sachen von diesen beiden, die bearbeitet werden sollen, werden in Trient zentralisiert. Man muß also wissen, daß der Verwaltungsrat, dessen Ausschüsse getrennt eingesetzt werden für die Provinz Bozen und für die Provinz Trient, der Verwaltungsrat der Region, wenn sie wollen, oder des Mediocredito auf regionaler Ebene ist. Was heißt das? Das heißt, daß wir die gleiche Zusammensetzung haben, wie wir sie hier im Regionalrat haben. Wir werden schließlich getrennt nach Provinzen gewählt, wir Regionalratsabgeordnete, wir sind dadurch Landtagsab-

geordnete und bilden zusammen den Regionalrat. Und so wird es auch für diesen Verwaltungsrat vom Mediocredito vorgesehen, daß diese Sektionen zusammen den Verwaltungsrat des Mediocredito bilden. Wie der Kollege Dalsass ganz deutlich gesagt hat, ist die Aufgabe, die eine Minderheit hat, oder das Recht, das eine Minderheit hat, das, daß sie diese Vorgänge kontrollieren kann. Dieses Recht wird ihr durch diesen Änderungsantrag des Regionalausschusses zuerkannt und eingeräumt.

Ich weißt nicht, mir macht es ein bißchen einen schlechten Eindruck, wenn man jetzt darangeht, einen dritten zu ernennen, und zwar deswegen, weil die ganze Regionalpolitik ja daran gescheitert ist, daß die stärkere Seite die weniger starke Seite an die Wand gespielt hat, das heißt also: Mir scheint es nicht mehr als recht und billig zu sein, daß die jeweilige Provinz ihren Minderheitsvertreter selber bestimmt und nicht daß er ihr von einer Mehrheit aufgedrängt wird. Daß dann im zusammengelegten Verwaltungsrat zwei Minderheitsvertreter sind im Gegensatz zu einem, wie bisher, ist die Begründung für das, was Kollege Dalsass vorhin gesagt hat, nämlich daß die Vertretung der Minderheit durch diesen Änderungsantrag im künftigen Verwaltungsrat im Vergleich zu heute verstärkt wird.

(Ritengo che nel caso specifico si vuole simulare o macchinare un errore e lascio scegliere al collega Ricci la versione che preferisce.

L'intendimento di scindere il consiglio di amministrazione, cioè il Mediocredito in due sezioni di Bolzano e Trento, vuol essere un tentativo di ricercare una via che permetta alle due Province di risolvere le questioni particolari in proprio, mentre problemi di una certa portata saranno centralizzati a Trento. Si deve inoltre sapere che il Consiglio di amministrazione, i cui comitati verranno insediati separatamente per

Province, sarà il consiglio di amministrazione della Regione, o se Loro preferiscono, del Mediocredito a livello regionale. Si ripete praticamente la composizione del Consiglio regionale, in quanto noi tutti siamo stati eletti separatamente per Province consiglieri provinciali e pertanto i due consessi legislativi insieme costituiscono il Consiglio della Regione. Lo stesso meccanismo è previsto per il consiglio di amministrazione del Mediocredito, infatti ogni Provincia nominerà la propria sezione e quindi le due sezioni daranno vita al Consiglio di amministrazione del Mediocredito. Condivido pienamente l'opinione espressa dal collega Dalsass, che la minoranza ha il compito o il diritto di controllare la gestione e tale prerogativa viene riconosciuta con l'emendamento presentato dalla Giunta regionale.

Il fatto di voler inserire un terzo rappresentante susciterebbe, a mio avviso, un'impressione poco buona, in quanto la politica regionale è fallita proprio per il motivo che la parte più forte intendeva superare quella più debole. Mi sembra giusto pertanto che ogni provincia nomini il proprio rappresentante di minoranza autonomamente, onde evitare che questo venga imposto da una maggioranza e se quindi di conseguenza del consiglio di amministrazione faranno parte due rappresentanti delle minoranze anzichè uno, come è stato finora, tale circostanza giustifica quanto affermato dal collega Dalsass, che l'emendamento rafforza la posizione delle minoranze in seno al consiglio di amministrazione.)

PRESIDENTE: La parola al cons. Manica.

MANICA (P.S.I.): Brevissimamente per notare anzitutto, in cortese polemica con coloro che mi hanno preceduto, che l'emendamento socialista comunque ha già prodotto un certo effetto, se è vero come è vero che la Giunta ha predisposto

un emendamento che, pur non accogliendo in pieno l'emendamento socialista, però ne accetta lo spirito almeno parzialmente.

Però a me appare strano una cosa: qui è il Consiglio regionale che, per competenza di carattere legislativo, legifera a questo proposito, appare strano che il Presidente della Giunta e l'assessore regionale competente non difendano, a mio modo di vedere, il Consiglio regionale preso nel suo insieme. Ora il Consiglio regionale non è, come del resto i Consigli provinciali, come del resto qualsiasi altro consiglio anche minore, non è solamente la maggioranza, il Consiglio regionale va considerato nella sua pienezza, ivi comprese le minoranze. E mi pare che anzitutto occorra respingere una concezione, che sotto questo profilo, è senza dubbio non in sintonia con un modo normale di ragionare. Io credo che non abbia alcuna importanza sul piano generale il fatto che il Consiglio di amministrazione futuro del Mediocredito sia composto di 10 o di 20; anche se so che questo può avere dei riflessi, io dico comunque che la questione centrale è rappresentata dal fatto che il Consiglio regionale, che legifera in proposito e che è il depositario primo, almeno sotto questo profilo, dica "anche le mie minoranze, cioè come Consiglio regionale, devono essere rappresentate nel Consiglio di amministrazione". Dopo di che evidentemente le Province autonome di Bolzano e di Trento hanno i loro diritti sui quali nessuno discute e hanno le minoranze rispettive un riconoscimento a designare i loro rappresentanti. Dico questo perchè? Perchè mi pare, e non so se mi sbaglio, che ci sia da parte della maggioranza, da parte della Giunta una preconcepita sfiducia di carattere politico nei confronti della rappresentanza che domani esprimerà le minoranze. E guardate che è un dato di fatto questo, come risulta del resto dalla presa di posizione, estremamente grave. Perchè quando un rappresentante viene espresso da un Consiglio regio-

nale, pur essendo espresso in via pratica dalle minoranze, quel rappresentante è sempre lì in nome del Consiglio regionale. Se noi partiamo dalla convinzione che tra maggioranza e minoranza, sotto questo profilo, ci sia uno steccato ineliminabile compiamo un grosso errore di valutazione, anche perchè quelle che oggi sono minoranze potrebbero diventare domani maggioranze e viceversa e quindi come legislatori in primo piano, ma anche come amministratori, dobbiamo prevedere tutte le possibilità che ci siano e che si possano verificare anche in futuro e non rapportare tutto alla situazione attuale. Noi dobbiamo varare delle norme di legge che siano possibilmente, non dico in assoluto perchè evidentemente è difficile a farsi, ma che siano possibilmente e almeno teoricamente valide anche per il futuro, quando domani cambiasse le maggioranze che attualmente ci sono, avendo nei confronti delle minoranze di oggi, come nei confronti delle minoranze di domani, lo stesso rispetto politico che si deve avere per i rappresentanti delle minoranze, qualunque esse siano. Ecco che io dico allora: non rinunciamo, come Consiglio regionale, ad avere un proprio rappresentante delle minoranze, anche se è espressione delle minoranze nel consiglio di amministrazione; ed ecco come si giustifica, sotto un certo profilo, la richiesta fatta dal nostro gruppo, parzialmente accettata, ma non del tutto accettata come sarebbe stato auspicabile fino adesso, e mi auguro che la Giunta abbia a rivedere la sua posizione, in modo che veramente si esca da questa situazione con una soddisfazione non solamente nostra di minoranze perchè non avrebbe senso, ma io direi con una soddisfazione generale.

Perchè una maggioranza non è forte solamente quando riesce ad imporre la propria volontà con i numeri, ma è forte quando riesce a concordare un atteggiamento anche con le minoranze.

PRESIDENTE: La parola al cons. Tonon, poi Paris, poi Dalsass.

TONON (P.C.I.): Il gruppo comunista opta e insiste sull'emendamento socialista per una ragione molto semplice. Penso che dopo l'art. 5 bisogna passare all'art. 6 e all'art. 6 comprendiamo l'importanza, la rilevanza di questo emendamento proposto dal gruppo socialista. Che se il gruppo comunista dovesse accettare così ad occhi chiusi, in buona fede, l'emendamento di ripiego venuto all'ultimo momento da parte della maggioranza, veramente noi verremmo tagliati fuori. Mi spiego subito. Abbiamo capito perfettamente l'organigramma, cioè istituto di credito articolato in due sezioni autonome, Trento e Bolzano, e a loro volta articolate ciascuna in due comitati provinciali di amministrazione di Trento e di Bolzano, che deliberano sugli atti della rispettiva provincia. Quindi nell'organo deliberante non c'è consiglio di amministrazione, ci sono soltanto i membri del consiglio di amministrazione, non i membri del collegio e i revisori dei conti che voi ci proponete, come posto in subordine. Per questo insistiamo nel dire che se questa rappresentanza delle minoranze deve esserci, deve esserci ai livelli deliberanti, non ai livelli più o meno codificanti o assolvanti, che è il ruolo solitamente assunto dai collegi dei revisori dei conti. Per cui veramente diciamo che se volete darci il posto che ci spetta, questo posto che ci spetta, secondo noi, è nel comitato provinciale di amministrazione con un rappresentante a livello della provincia di Trento, a livello della provincia di Bolzano, e nel consiglio di amministrazione a livello regionale. Diversamente diventa, scusate, una discriminazione.

PRESIDENTE: La parola al cons. Paris

PARIS (D.C.): Io mi rendo conto che a parlare

per conto della Democrazia Cristiana, che è il partito che ha espresso e che sostiene questa Giunta regionale, per dire che non siamo d'accordo sull'emendamento proposto dai colleghi socialisti si corre il rischio di fare una difesa del potere.

(Interruzione)

PARIS (D.C.): ... ho detto che mi rendo conto, non fate farmi polemiche e dialoghi perché altrimenti...

(Interruzione)

MANICA (P.S.I.): Ma allora taci!

PARIS (D.C.): Presidente! Meno garbo di così! Che un consigliere mi dica di smettere di parlare è inaudito!

(Interruzione)

PRESIDENTE: Per favore! Continui, cons. Paris.

PARIS (D.C.): Comunque, il mio concetto è questo. Anche se corro il rischio di essere mal interpretato credo che ci siano dei punti, sui quali le nostre discussioni intervengono, che meritino una certa attenzione e qualche precisazione. Perché qui con le motivazioni, non dico con la presentazione pura e semplice dell'emendamento dei socialisti, ma con le motivazioni che ad esso sono state apportate e con le quali si tenta di sostenerlo, veramente corriamo il rischio che ancora una volta in questa Assemblea non si riesca o non si avverta o non ci si comporti in maniera che il discorso fra le funzioni di Governo e le funzioni deliberative e legislative siano distinte e categoricamente separate.

Tanto è vero che questa confusione è stata perfino teorizzata dal collega Manica, il quale ad un certo momento dice: "Mi meraviglio che il Presidente della Giunta regionale, cioè dell'organo esecutivo, non rappresenti il Consiglio nella sua totalità". Più confusione teorica, istituzionale di questa, io non riesco a trovarne! Il concetto era così anche se forse non ho citato nel senso letterale proprio. Se le minoranze mi chiedono di avere un rappresentante per ciascuno dei tre organi, Provincia di Trento, Provincia di Bolzano, Regione, e in più un rappresentante nel collegio sindacale, in realtà mi chiedono una spartizione, fra virgolette, scusate la terminologia, come se fossero forze di gestione e, fino a prova contraria, forze di gestione non io sono. Allora il problema qual'è? Il problema è di vedere se risulta opportuno, come finora abbiamo sempre convenuto, che le minoranze siano presenti negli enti, che in realtà sono emanazioni del Governo, dell'attività di Governo...

(Interruzioni varie)

PARIS (D.C.): Momento, momento, perché gestiscono. E difatti le responsabilità del Mediocredito, anche quando sbaglia vengono imputate alla Giunta o rispettivamente alle Giunte provinciali, quindi all'organo di Governo, non è mai stata fatta un'interpellanza, una mozione o una contestazione all'assemblea legislativa circa l'operato degli organi esecutivi...

(Interruzioni varie)

PRESIDENTE: Per favore!

PARIS (D.C.): ... il concetto è questo, indipendentemente da questi dialoghi che, ripeto, non riprendo per questioni di metodo.

Uno è il coinvolgimento delle minoranze

nell'attività di gestione tipica del Governo, che, finché le istituzioni sono fondate sul rapporto tra maggioranza che governa e minoranza che controlla, finché questo avviene, le minoranze non possono chiedermi compiti di governo, a meno che...

(Interruzione)

PARIS (D.C.): Signor Presidente, adesso faccio una questione di principio e di metodo. Io il dialogo non lo accetto all'interno di questa assemblea.

PRESIDENTE: Non lo accetti, vada avanti.

PARIS (D.C.): Insomma, se ogni tre secondi...

PRESIDENTE: Ma lei basta che non risponda, consigliere!

PARIS (D.C.): Non rispondo infatti! Comunque, è chiaro che nel momento in cui le minoranze mi chiedono una rappresentanza all'interno di tutti gli organismi, di fatto mi chiedono una cogestione dell'ente. Una è l'attività di governo e una è l'attività legislativa. Quindi finché le minoranze mi chiedono la rappresentanza degli organi delle istituzioni in un determinato organismo, in un determinato ente, credo che sia lecito e credo che sia ragionevole che la maggioranza lo accetti; nel momento in cui però la minoranza mi chiede una rappresentanza proporzionale o proporzionata, meglio, all'interno dei singoli organi dell'ente, mi chiede di fatto una partecipazione alla gestione. E credo che questo sia sbagliato, perché altrimenti vorrebbe dire che le minoranze si assumono le responsabilità anche della gestione come tale.

Allora io dico: no, perché non si risponde, perché...

(Interruzione)

PARIS (D.C.): No, come minoranze...

PRESIDENTE: Lasciatelo parlare, prego!

PARIS (D.C.): Le minoranze del Consiglio! Siamo in Consiglio! Allora il problema non è che le responsabilità giuridiche nascono quando si è in un consiglio di amministrazione, in un collegio sindacale, a parte che qui mi è parso che qualcuno non ricordasse esattamente che fra amministratori, componenti del consiglio di amministrazione e collegio sindacale non ci sia, come il nostro codice prevede, una solidarietà di responsabilità, ma pazienza! Cioè io dico: se vogliamo fare una soluzione politica, rispondendo in questo anche al cons. Ceccon, abbiamo tre istituzioni dove sembra corretto esprimere una rappresentanza delle istituzioni all'interno dell'ente e quindi una rappresentanza della provincia di Trento, una rappresentanza della provincia di Bolzano, una rappresentanza della Regione. Perché? Perché questa diventa una rappresentanza politica di controllo politico. Se mi si chiede una rappresentanza distinta e diversificata all'interno dei due organismi che amministrano in sostanza l'ente, cioè consiglio di amministrazione e collegio sindacale, in realtà mi si chiede una compartecipazione al Governo e su questo noi saremo sempre contrari, perché, finché abbiamo il senso delle istituzioni, restiamo a questa distinzione che le responsabilità di governo sono distinte da quelle dell'assemblea legislativa. Su questo credo che noi ogni tanto scivoliamo, in effetti c'è questa atmosfera per cui si può confondere l'attività di governo con quella legislativa, ma faremmo un enorme errore se continuassimo su questa linea e su questa tecnica. Noi diciamo: riteniamo opportuno che all'interno di questo ente pur importante vi sia la rappresentanza delle

minoranze però come espressione dell'ente che le delega, non come partecipazione al governo della istituzione, e perciò siamo perfettamente d'accordo che ci sia complessivamente nel Mediocredito una rappresentanza della provincia di Trento, una della provincia di Bolzano, una della Regione. Se diversamente facessimo, cioè se all'interno della Regione o di un altro degli altri due enti dovessimo designare un rappresentante nel consiglio di amministrazione e un rappresentante nel collegio sindacale, in sostanza noi implicheremmo la minoranza nella gestione, come fatto politico, nella gestione dell'ente. E questo riteniamo che sia un errore, ma non tanto un errore per la maggioranza che rinunciarebbe a un posto, ma soprattutto perché coinvolgendo le minoranze, anche se loro su questo non sono d'accordo, coinvolgendo le minoranze in un concetto, cioè in una impostazione di gestione, noi distruggiamo le istituzioni. Perché nel momento in cui, magari con artifici, magari richiesti dalle minoranze, coinvolgessimo le minoranze, nell'attività di governo in senso di responsabilità diretta, in quel momento l'Assemblea, in quel momento la istituzione legislativa, in quel momento il rapporto, che è fondamento della struttura democratica, che distingue la funzione di governo dalla funzione legislativa, in quel momento sarebbe compromessa. E su questo noi siamo categoricamente chiari, e restiamo altrettanto categoricamente decisi.

PRESIDENTE: La parola al cons. Dalsass.

DALSASS (S V.P.): Es wäre vielleicht gar nicht mehr notwendig, etwas hinzuzufügen, aber eine Klärung noch: Ich vertrete nochmals den Standpunkt, die Anwesenheit einer Minderheit hat nur den Zweck, eine Kontrollfunktion auszuüben. Und wir geben jetzt dieser Minderheit diese Möglichkeit, sowohl in der Provinz Bozen wie auch in der Provinz Trient. Wir

vertreten das, nicht um den Dank der Minderheiten zu ernten, sondern weil wir von dieser Sache überzeugt sind. Deswegen braucht von der Minderheit mir niemand zu danken.

Zweitens vertritt man hier den Standpunkt: Ja, aber die Minderheit des Regionalrates, die ist irgendwie ausgeschaltet, nur die Minderheiten der zwei Landtage sind vertreten. Nun, wir wissen ja, was ist denn eigentlich die Minderheit des Regionalrates? Mehr oder weniger die zwei Minderheiten im Landtag zusammengefaßt.

Unterbrechung

DALSASS (S.V.P.): Mehr oder weniger, habe ich gesagt. Wenn man die Ausdrücke versteht, dann soll man sie zur Kenntnis nehmen! Nun aber möchte ich noch etwas sagen: Die Minderheit des Regionalrates hat die Möglichkeit — es ist so vorgesehen —, in den Aufsichtsrat hineinzukommen und das ist die höchste Funktion für eine Minderheit, im Kontrollorgan eines Institutes vertreten zu sein, um zu sehen, ob alles rechtmäßig, gesetzmäßig vor sich geht. Ja, ich glaube, da ist sie gut vertreten und ist richtig vertreten. Ich möchte noch etwas sagen: Wenn wir jetzt hin und her streiten, daß die Provinzen da vertreten sind, die Region aber nicht vertreten ist, dann muß ich wieder den Diskurs anfangen und sagen: Aber dann sind die Provinzen im Aufsichtsrat nicht vertreten, aber das sage ich ja nicht, weil ich der Meinung bin, daß nicht sämtliche Körperschaften einen Vertreter ihrer Minderheit überall drinnen haben müssen. Also die Minderheiten sind gut vertreten, jene der Provinzen haben je einen Vertreter im Verwaltungsrat, in den zwei Sektionen, die Minderheit des Regionalrates ist im Aufsichtsrat und somit ist, sagen wir, der Sinn und Zweck der Anwesenheit einer Minderheit voll und ganz erfüllt. Deswegen, glaube ich, ist es nur billig und recht, wenn wir bei dem Vorschlag bleiben, den

der Regionalausschuß vorgelegt hat. Der Regionalausschuß hat sich nicht etwa nicht um die Minderheit des Regionalrates gekümmert, sondern er garantiert die Anwesenheit im Kontrollorgan, im Aufsichtsrat. Das ist, glaube ich, das höchste der Gefühle, das man der Minderheit einräumen kann.

(Non sarebbe forse necessario aggiungervi altro, ma mi si permetta di fare una precisazione: ribadisco il nostro punto di vista che la presenza della minoranza ha il solo scopo di adempiere ad una funzione di controllo, alla quale minoranza diamo ora tale possibilità, sia in Provincia di Boziano come pure in quella di Trento. Insistiamo su questo punto non per ricevere il ringraziamento delle minoranze, ma perchè questa è la nostra convinzione, per cui la minoranza non mi deve alcun ringraziamento.)

In secondo luogo si insiste nell'affermare che la minoranza del Consiglio regionale viene in qualche modo esclusa, essendovi presenti soltanto i rappresentanti dell'opposizione dei due Consigli provinciali. Che cosa è in realtà la minoranza del Consiglio regionale? Più o meno le minoranze unite dei due Consigli provinciali.

Interruzione

DALSASS (S.V.P.): Più o meno ho detto! Se si comprende il senso delle mie parole, sarebbe bene prenderne atto! Desidero aggiungere che la minoranza del Consiglio regionale ha la possibilità, come previsto, di essere rappresentata nel collegio sindacale e ciò è la massima funzione per una minoranza, essere presente nel collegio sindacale di un istituto per vigilare sulla legittimità di ogni atto di gestione. Ritengo pertanto che sia bene e giustamente rappresentata. Continuando a dibattere il problema che le due Province hanno i propri rappresentanti e non anche la Regione, sono costretto ad iniziare

il discorso da capo e fare presente che le due Province non figurano nel consiglio di amministrazione. Non intendo comunque fare questa affermazione, essendo io dell'opinione che non tutti gli enti devono disporre del proprio rappresentante di minoranza in ogni sede. Le minoranze, ripeto, sono bene rappresentate, ogni Provincia è presente nel consiglio in parola, vale a dire nelle due sezioni, mentre il rappresentante dell'opposizione del Consiglio regionale verrà eletto nel collegio sindacale, la qual cosa adempie, diciamo pienamente al senso ed allo scopo di tale presenza. Sono convinto che sia giusto accettare la proposta della Giunta regionale, che non si preoccupa tanto della minoranza del Consiglio regionale, quanto di garantire la presenza nell'organo di controllo di un determinato raggruppamento politico. Credo sia questo il massimo dei sentimenti, che si possa riconoscere ad una minoranza).

PRESIDENTE: Ancora qualcuno sugli emendamenti? Cons. Ricci.

RICCI (P.S.I.): lo chiedo scusa al signor Presidente e ai colleghi se la proposta che ho avanzato, a nome del gruppo socialista, e la discussione che sulla stessa si è sviluppata potrà costituire perdita di tempo. Concedetemi anche di ricordare che proprio qualche mezz'ora fa un amico della stampa, se così mi consente di chiamarlo, mi ha fatto osservare, del resto non è stato il primo, di quanta verbosità inutile si sviluppi in quest'aula come nelle aule parlamentari della nostra Repubblica e che la verbosità stessa possa costituire un'inutile perdita di tempo. Però credo che l'argomento che noi abbiamo trattato, in occasione di questa che credevamo modesta proposta di emendamento, non sia tempo inutile. Io credo che questo attenga proprio ad una chiarificazione dei concetti, che presiedono un po' alla tematica del

rapporto, del confronto politico. E pertanto trovo il coraggio e la volontà di soffermarmi ancora su quanto ha formato oggetto di vari interventi, che sono stati numerosi e interessanti, anche se in parte strani, e partirò proprio dall'amico e collega avv. Paris, preparatissimo, impegnato ecc. per le sue distinzioni e per la sua tesi avanzata a sostegno dell'ipotesi sostenuta dalla Giunta provinciale. Cercherò di essere molto breve e, se possibile, sintetico nella speranza di farmi intendere, non è capacità di tutti quello di far capire la portata delle rispettive convinzioni e delle conseguenti proposte, ma starò sul tecnico e sul giuridico, e rischio grosso, piuttosto che sul politico dove potrebbe essere facile anche bleffare.

Prendiamo questo istituto del Mediocredito, che è costituito da una serie di enti partecipanti. Ciò dobbiamo presumere comporti che ogni ente trasferisca nell'ente al quale partecipa una sua strategia, una sua linea politica autonoma e casualmente noi dobbiamo riscontrare che la componente umana, e non politica, di tre enti quali la Regione e le due Province coincidono per una questione del tutto eccezionale del nostro pacchetto, in cui il Consiglio regionale è composto dai due consigli provinciali o, viceversa, i due consigli provinciali sono estrapolazione del Consiglio regionale per le rappresentanze territoriali nella nostra regione. Però dobbiamo ammettere che, rivendicando questa necessità di chiarezza, del resto sviluppata nelle discussioni di ieri e nelle discussioni di oggi, il tentativo di salvare questa entità ed unità e ruolo regionale pretenda che la Regione abbia una propria strategia politica, senza con ciò dover ammettere sic et simpliciter che la strategia politica regionale è la sommatoria delle due strategie provinciali. Io credo che se vogliamo salvare la Regione come entità, che abbia un qualche cosa da dire nella difficile e complessa unità regionale, deve avere anche, in

ipotesi pur assurda, il coraggio di pensare che verrà il giorno in cui la stessa non dovrà necessariamente coincidere con le strategie politiche sociali delle due Province. Altrimenti non facciamo altro che affiancarci alle tante speranze e alle tante manovre dei colleghi della S.V.P., e non le nascondono, molto nettamente non le nascondono, che insistono: "Lasciamola perdere questa Regione che non ci crea altro che fastidi, duplicazioni e sovrapposizioni purtroppo spesse volte inutili", come magari può essere giudicata inutile questa nostra discussione e questo mio intervento. Ma se accettiamo la tesi, che gli enti partecipanti a quella maggioranza del 54 per cento sono tre distinti con tre personalità giuridiche e politiche ben distinte, dobbiamo consentire che queste abbiano anche rappresentanza e volontà diverse. Non dobbiamo confondere la rappresentatività politica del componente del consiglio di amministrazione per le minoranze di Trento e di Bolzano con la rappresentatività politica o la rappresentanza dell'istituzione che deve essere ben distinta per quella che è la Regione, per quella che è la Provincia di Bolzano, per quella che è la provincia di Trento. Se noi accettiamo questo principio che ogni ente partecipante deve avere una sua rappresentanza, della quale faccia parte anche, (bontà vostra, perchè da voi dipende la decisione, la saggezza, ma voi siete saggi, ce ne accorgiamo tutti i giorni quanta saggezza irrorate nella gestione dell'ente pubblico), se voi accettate il principio, come sembra ce lo volete far credere o ce lo fate dire per la saggezza citata dal collega avv. Armando Paris, se questa è la vostra scelta di saggezza dovete riconoscere che ogni ente ha diritto ad avere il proprio rappresentante di minoranza. Ecco, pertanto, che non vale il dire che tanto il consigliere delle minoranze di Trento, come il consigliere di minoranza di Bolzano rappresentano anche le minoranze regionali. Noi pretendiamo che la Regione sappia assumere anche un

ruolo politico, di direzione politica per quanto le attiene e le concerne, diversa dalla logica provinciale che purtroppo spesse volte è autarchica, è chiusa e qualche volta fa a pugni con quelle che sono le necessità di costringere la Regione a fare non solamente un coordinamento, ma anche opera di ordinamento di razionalizzazione o di organizzazione politica o perlomeno sociale. Ecco pertanto, che se gli istituti sono tre, se voi lo acconsentite, tre dovranno essere i rappresentanti delle rispettive minoranze. Non accettiamo che le minoranze delle due province debbano coincidere con le minoranze del Consiglio regionale. Sappiamo benissimo che nell'eterogeneità, nel pluralismo delle minoranze regionali e rispettivamente provinciali può darsi benissimo che i rappresentanti siano abbastanza diversi e divisi se non antitetici nella loro ispirazione politica, nella loro collocazione strategica, perchè mi vorrete dire che se il collega ed amico Ceccon domani rappresenterà la minoranza del consiglio provinciale, giocoforza dover dire che non sarà necessariamente anche rappresentante della minoranza del Consiglio regionale.

La cosa è assai differente. Voi parlate anche del famoso ruolo di controllo rispetto al ruolo di governo. Nessuno, almeno da parte nostra e negli intendimenti del nostro emendamento, vuole espropriarvi della vostra responsabilità di governo, del resto non c'è alcun limite credo nel comporre o nel dimensionare il consiglio di amministrazione perchè voi abbiate tutte le garanzie in maniera che i rappresentanti, delle minoranze dei tre enti, che al massimo potrebbero essere tre, non possono sovrapporsi o condizionare le decisioni dei rappresentanti designati dalla maggioranza. Noi sappiamo benissimo ed il Presidente della Regione me lo faceva notare in uno scambio di pareri molto personali, diceva: "se ipotizziamo che la componente, cioè la partecipazione dei consiglieri nell'ammini-

strazione dei tre enti autonomi fosse di nove, noi dovremmo ipotizzare che le minoranze dovrebbero occupare tre posti; mi preoccupa", diceva il Presidente Marziani, "di trovarmi sei di maggioranza e tre di minoranza". Effettivamente se dobbiamo contare sulla precarietà dell'individuo o delle condizioni temporali e fisiche ecc. possiamo pensare anche che i sei non siano sufficienti a tutelarsi dall'attività o dalla presenza dei tre, ma io credo, signor Presidente, che tre contro sei o tre su nove potrebbero essere sufficienti.

Posso anche mettermi dalla vostra parte e io vorrei suggerirvi che se voi ritenete l'istituto del Mediocredito, come tante altre, emanazioni di ordine più che altro esecutivo e tecnico, organo od emanazione diretta dell'esecutivo, del Governo, ma posso anche ammettere non necessario la rappresentanza delle minoranze, le funzioni di controllo si possono esercitare anche in maniera diversa e comunque esterna all'organo amministrativo che io posso anche acconsentire sia un'emanazione diretta ed esclusiva della maggioranza e pertanto del Governo, e pertanto è una vostra scelta autonoma che vi dà la saggezza, come diceva il collega Paris, che da anche la misura della vostra disponibilità a questo confronto. Se però l'accettate, non potete contrabbandare la concessione di un componente il collegio sindacale come una concessione alla rappresentanza delle minoranze.

Collega Dalsass, mi risulta, per sua ammissione e per notizie che si possono raccogliere nell'ambito della nostra società regionale e provinciale, che tu sei sufficientemente, anzi abbondantemente esperto di organismi amministrativi ed in particolare di quella che è la funzione del collegio dei sindaci e dei revisori dei conti, i quali non fanno la politica dell'istituto, sono, e la legge lo dice, tenuti a far rispettare la legge e lo statuto e non possono nè interferire nè entrare nel merito. La funzione del politico e

della rappresentanza politica che noi rivendichiamo o chiediamo a nome delle minoranze pretende di svolgere un ruolo politico, di linea politica per il credito, non certamente quella di esercitare un controllo fiscale come quello che attiene all'incarico da doversi riconoscere, da attribuire al collegio dei sindaci e dei revisori dei conti. Pertanto l'offerta generosa, che ci viene fatta dalla Giunta di dire "minoranza accontentatevi, vi daremo il cadreghino per un componente il collegio sindacale", e questo può essere interessante sotto l'aspetto della remunerazione, perchè i sindaci saranno gli unici ad ottenere un compenso riconosciuto e stabilito da delle tabella professionali, non può essere di soddisfazione per il ruolo politico che noi rivendichiamo eventualmente di esercitare nell'ambito di un istituto, come quello del mediocredito, che, egregi colleghi, non è che fino ad oggi abbia dato grosse soddisfazioni nè a noi, nè alla Regione, nè alla strategia di sviluppo come quella che è stata proposta all'inizio di attività del Mediocredito Trentino-Alto Adige. Avrei altre argomentazioni per i tanti appunti che mi son preso, però voglio semplificare e ridurre il mio intervento a questi elementi concetti. Se le componenti, e lo ripeto brevemente, devono essere tre, ogni componente in forma assolutamente autonoma ha diritto morale, politico, se non giuridico, di pretendere la presenza delle minoranze.

Ecco la sostanza, la sintesi delle nostre richieste. Voi non l'ammettete e vi contraddicete. Perchè se l'ammettete per le due Province non vedo perchè la Regione non debba poter esprimere un proprio rappresentante di minoranza, anche se il caso ed il particolare aspetto del nostro statuto speciale fa coincidere gli uomini, le componenti politiche, uguali sia nel Consiglio regionale che nei due Consigli delle province autonome di Trento e Bolzano.

Non credo mettiate a repentaglio niente

nell'aderire a questa logica che mi sembra corretta e non suggerita solamente da una parte politica. Vorrei proprio lanciare una cordialissima sfida e far sottoporre il quesito a chi è estraneo, è neutrale rispetto ai nostri interessi di parte per vedere se ad un certo punto, acconsentendo voi alla presenza delle minoranze, le minoranze devono essere intese all'interno del consiglio di amministrazione. Tanto varrebbe nominare un solo rappresentante delle minoranze per i tre enti autonomi. Rivendico, ribadisco e reputo pure necessario che devono essere tre componenti autonome come autonome sono finora la Regione Trentino-Alto Adige, la Provincia di Bolzano e la Provincia di Trento.

PRESIDENTE: Ancora qualcuno? Allora chiudiamo la discussione sugli emendamenti con la parola all'assessore.

MÜLLER (Assessore credito e libri fondiari - S.V.P.): Ich möchte wirklich kurz sein, weil wir heute schon Mammutreden genug gehört haben.

Ich glaube, es ist allen, vor allem den Einbringern des Gesetzesänderungsantrages entgangen der ursprüngliche Sinn des Mediocredito. Der Mediocredito ist eine Investitionsbank, die die Aufgabe hat, in erster Linie die Wirtschaft sowohl der Provinz Bozen wie der Provinz Trient anzukurbeln und ihr jede Hilfe zu geben. Wir von der Regionalregierung sind Realisten genug, heute einzusehen aufgrund der derzeitigen Situation ihrer Befugnisse, die die beiden Provinzen haben, daß der Schwerpunkt, der wirtschaftliche Schwerpunkt heute bei den beiden Provinzen liegt. Die Region hat Ordnungsgewalt. Hier dreht es sich um eine rein wirtschaftliche Institution. Deshalb auch die Überlegung, die Kraft auf die beiden Provinzen zu legen. Das war auch die politische Überlegung, warum man die beiden Provinzen mit 18% mitbeteiligt hat.

Infolgedessen glaube ich, daß es richtig ist, daß wir diese Vertreter, nicht nur der Minderheit, sondern auch die anderen die ihnen zustehen, von den Provinzen ernennen lassen. Ich betone noch einmal: Hier geht es um Wirtschaftsfragen und nicht um politische Fragen. Wirtschaftsfragen, daß man eben unserer Industrie, Handwerk, Landwirtschaft, Handel morgen unter die Arme greifen kann, besser als bisher.

Eine Antwort bin ich dem Kollegen Sembenotti schuldig: Wir wissen heute noch nicht, wieviel Mitglieder der Verwaltungsrat haben wird, weil wir noch nicht wissen, wieviel neue Kapitalpartner außer den drei öffentlichen Körperschaften noch hinzukommen. Unser Wunsch wäre und ist der, daß die beiden Raiffeisenzentralen und die Volksbanken als effektive finanzielle Partner in unserer Region Eingang finden können und somit dann auch ihre Vertreter in den Verwaltungsrat entsenden können. Ich bin nicht der Meinung, daß man immer wiederum den Aufsichtsrat herunterspielt. Ich glaube nicht, wenn man auch die derzeitigen Vertreter sieht, die das Schatzministerium entsandt hat, daß da Leute zweiter oder dritter Garnitur entsandt wurden, sondern wirklich wahrhaft Fachleute, die immer imstande waren, auch ihre Position dort zu vertreten.

(Desidero essere molto breve, poichè quest'oggi abbiamo assistito ad interventi prolissi.

Credo che a tutti e soprattutto ai firmatari dell'emendamento è sfuggito quale è la funzione originaria del Mediocredito, nella sua funzione di banca di investimento tendente a far decollare innanzitutto l'economia delle Province di Bolzano e Trento, offrendo ogni assistenza possibile. La Giunta regionale è sufficientemente realista e si è resa conto che, date le attuali competenze provinciali, la chiave dell'economia è oggi in possesso delle due Province, mentre alla Regione è riservata la funzione dell'ordina-

mento. Nel caso specifico trattasi di un'istituzione economica nello stretto senso della parola, per cui si è giunti alla conclusione di dare maggior rilievo alle due Province e pertanto la partecipazione dei due enti autonomi in parola con una quota del 18 per cento ciascuna è stata una considerazione politica in tal senso.

Mi sembra sia giusto permettere alle due Province la nomina dei rappresentanti in genere e non solo delle minoranze che loro competono. Mi permetto di ribadire che il problema è economico e non politico, dovendo l'istituto in parola favorire un domani, meglio di quanto ha fatto finora, la nostra industria, l'artigianato, l'agricoltura ed il commercio.

Al collega Sembenotti devo ancora una risposta: non conosciamo il numero dei componenti il consiglio di amministrazione, poichè non sappiamo quanti saranno, oltre ai tre enti, i nostri partner di capitale. Il nostro desiderio sarebbe di avere al nostro fianco le due Centrali delle Casse rurali e le banche popolari della nostra Regione, che, nel caso di adesione invieranno i propri rappresentanti a far parte del consiglio di amministrazione. Non condivido il giudizio udito oggi più volte, che tende a sminuire il prestigio del collegio sindacale, in quanto, se consideriamo la statura professionale degli attuali rappresentanti del Ministero del Tesoro, questi non sono funzionari di secondo e terzo ordine, ma veri e propri tecnici, in grado di sostenere la propria posizione.)

PRESIDENTE: La parola al Presidente della Giunta.

MARZIANI (Presidente G.R. - D.C.): Presidente, desidero prendere anch'io brevemente la parola perchè, oltre a quanto ha già detto l'assessore, che sottolineo e condivido in pieno, mi pare che la discussione si è ampliata al di fuori di quello che è il tema che sembrava abbastanza modesto.

Noi non pensavamo obiettivamente che su un disegno di legge, di natura estremamente tecnica come può essere questo, che riordina il Mediocredito in attuazione di una norma d'attuazione, non pensavamo che su un tema certamente importante per le minoranze sotto l'aspetto politico di una loro presenza ma dato anche che le minoranze c'erano già nel Mediocredito di fatto, attraverso un loro rappresentante, si potesse sviluppare una discussione di questo tipo.

E comincio col dire innanzitutto che non abbiamo presentato, cons. Tonon, un emendamento di ripiego, perchè le minoranze in via pratica, attraverso convinzioni, attraverso discussioni, attraverso una designazione che la Regione ha fatto, ha dato una presenza alle minoranze. Non è che questo voglia essere un riconoscimento particolare, riteniamo che sia più che legittima, più che doverosa direi una presenza delle minoranze negli organismi proprio con quella funzione di controllo politico soprattutto, prima che di controllo tecnico, che le minoranze devono svolgere. Nel momento in cui si chiede sostanzialmente una designazione di rappresentanti della minoranza da parte dei tre enti pubblici partecipanti e dal momento in cui l'istituto del Mediocredito viene riordinato prevedendo tre organi al proprio interno, la cosa più logica ci pare che i tre rappresentanti politici delle minoranze politiche vadano a collocarsi nei tre organi in cui si suddivide il Mediocredito, tenendo presente tra l'altro che la presenza di un rappresentante della minoranza, come noi ipotizziamo, nel collegio sindacale, non è una presenza di ripiego. Perchè se si vuol dire che il collegio sindacale non partecipa, non è il responsabile materiale delle designazioni e delle scelte operative che fanno i due settori amministrativi questa può essere una verità, che però partecipi alle sedute questo è altrettanto vero; ma soprattutto il discorso è che l'opera-

tività del Mediocredito sarà fatta nelle due sezioni autonome di Trento e di Bolzano, quindi mi pare indispensabile che le minoranze espresse dai due consigli provinciali, rispettivamente di Bolzano e di Trento, siano presenti nei due settori amministrativi. Il dire che non è tutelata la Regione, il fare un rimprovero che il Presidente, l'assessore o la Giunta non tutelano la Regione perchè non danno una propria rappresentanza nelle due sezioni amministrative, questa è una cosa inesatta perchè la Regione come ente partecipante avrà una sua rappresentanza che andrà dislocata a seconda che i rappresentanti designati dalla Regione saranno residenti o nella provincia di Trento o nella provincia di Bolzano, andranno a finire rispettivamente nei due settori nei quali si compone l'amministrazione del Mediocredito. Quindi mi pare effettivamente che abbiamo fatto e siamo arrivati a postulare o a proporre una certa filosofia della logica della presenza delle minoranze al di là di quella che è la reale portata del disegno di legge. All'inizio, consentitemi di dire, ci domandavamo se effettivamente doveva essere espressa nel disegno di legge anche questa formulazione esplicita di una presenza delle minoranze, perchè, come è stata fatta nel passato, Ricci, che attraverso la designazione degli enti si può fare una convenzione di natura politica al di là di un dettato di legge in cui la presenza delle minoranze sia espressamente sancita, è praticamente sancita lo stesso, ci domandavamo addirittura questo e nel momento in cui è stato presentato il vostro emendamento ci è parso giusto, — e questo per una ragione di correttezza formale se si vuole, ma di un impegno anche formale da parte della Giunta —, di sancirlo attraverso un emendamento, ci pare estremamente logica la proposta che abbiamo fatto, altrimenti non sapremmo effettivamente quel designato della rappresentanza di minoranza del Consiglio regionale a chi lo affidiamo? A

chi lo affidiamo? Perchè andiamo ad alterare certe carature nelle due sezioni amministrative di Trento e di Bolzano che devono venir fuori con una terza caratterizzazione. Quindi, a noi pare evidentemente logica la nostra proposta e questo non mi pare che metta in non cale la sostanza anche della proposta che avete fatto voi.

PRESIDENTE: Metto in votazione l'emendamento presentato da Ricci e altri del gruppo socialista: è respinto con 7 voti favorevoli. Metto in votazione l'emendamento presentato dalla Giunta: è approvato a maggioranza con 8 astensioni.

Chiede ancora qualcuno la parola sull'art. 6? Nessuno. Metto in votazione l'art. 6 così emendato: è approvato a maggioranza con 8 astensioni.

Art. 7

L'Istituto e la Sezione per il credito agrario di miglioramento sono soggetti alla vigilanza di cui al regio decreto legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni, nonché al decreto legislativo 23 agosto 1946, n. 370 e successive modificazioni.

E' stato presentato un emendamento dalla Giunta, all'art. 7 vengono aggiunte le seguenti parole: "Fermo restando quanto previsto dal D.P.R. 26 marzo 1977, n. 274, contenente norme di attuazione dello Statuto in materia di ordinamento delle aziende di credito a carattere regionale".

Vuole illustrarlo qualcuno? La parola al cons. Müller.

MÜLLER (Assessore credito e libri fondiari - S.V.P.): Dieser Abänderungsantrag ist eingebracht worden auf Antrag der Gesetzgebungskommission, wo die Kommissionsmitglieder den

Regionalausschuß ersuchen, auch die Kompetenzen der Region aufgrund der Durchführungsbestimmungen mithineinzunehmen.

(Questo emendamento è stato presentato su proposta della commissione legislativa, con la quale i commissari pregano la Giunta regionale di voler inserire sulla base delle norme di attuazione anche le competenze della Regione).

PRESIDENTE: Qualcuno chiede la parola sull'emendamento? Nessuno. Lo metto in votazione: è approvato all'unanimità.

Metto in votazione l'art. 7: è approvato all'unanimità.

Art. 8

L'eventuale liquidazione dell'Istituto o della Sezione per il credito agrario di miglioramento e le modalità di essa vengono disposte con deliberazione della Giunta regionale, sentiti il Ministero del tesoro e le Giunte provinciali di Trento e di Bolzano.

Lo metto in votazione: è approvato all'unanimità.

Art. 9

Norma transitoria

La rinnovazione degli organi in base al nuovo statuto deve avvenire entro 60 giorni dalla pubblicazione, sul Bollettino ufficiale della Regione, della deliberazione della Giunta regionale di approvazione dello statuto stesso.

L'applicazione delle norme di ristrutturazione dell'Istituto deve avvenire entro 60 giorni dalla rinnovazione degli organi ai sensi del precedente comma.

Lo metto in votazione: è approvato all'unanimità.

Chiede qualcuno la parola per dichiarazione di voto? Nessuno.

Prego distribuire le schede per la votazione segreta.

(Segue votazione a scrutinio segreto)

Esito della votazione:

Votanti 39

sì 33

no 1

schede bianche 5.

La legge è approvata.

Passiamo al punto 5) dell'ordine del giorno: **Disegno di legge n. 107: "Autorizzazione alla cessione a favore delle Province autonome di Trento e di Bolzano di quote di partecipazione della Regione ai fondi di dotazione del Mediocredito Trentino-Alto Adige"**.

La parola alla Giunta.

MÜLLER (Assessore credito e libri fondiari - S.V.P.): Con il presente disegno di legge la Giunta regionale prosegue nell'assolvimento degli impegni programmatici assunti dopo l'emanazione delle norme di attuazione in materia di ordinamento degli enti di credito a carattere regionale e che comportano la piena assunzione delle competenze anche in ordine all'ordinamento del Mediocredito.

Va ricordato che, a seguito dell'entrata in vigore del D.P.R. 26 marzo 1974, n. 234 contenente le menzionate norme di attuazione in materia di ordinamento degli enti di credito a carattere regionale, è già stata emanata la legge regionale 20 gennaio 1978, n. 4, relativa al riscatto, da parte della Regione, delle quote di partecipazione dello Stato ai fondi di dotazione del Mediocredito.

La Giunta ha successivamente presentato il disegno di legge (recante il n. 104) che contiene norme sull'ordinamento del Mediocredito.

La presente iniziativa, connessa alle precedenti, tende a rendere concretamente fattibile l'ingresso delle Province autonome di Trento e di Bolzano tra gli enti partecipanti al Mediocredito.

Tale obiettivo è di evidente importanza, in quanto, dopo la modifica dello Statuto speciale di autonomia, le competenze in materia di industria, agricoltura e turismo sono state affidate alle Province autonome e, di conseguenza, è divenuta necessaria la presenza dei due enti autonomi in un Istituto che svolge i propri interventi nei settori stessi.

In questa prospettiva l'articolo 1 del disegno di legge autorizza l'aumento dei conferimenti della Regione ai fondi di dotazione del Mediocredito e della Sezione per il credito agrario di miglioramento, sia per corrispondere al raddoppio dei fondi di dotazione dell'Istituto deliberato dell'assemblea straordinaria dei partecipanti, sia per consentire alla Regione di cedere alle Province autonome parte delle proprie quote di partecipazione.

L'articolo 2 del disegno di legge autorizza quindi la cessione alle Province autonome di quota di partecipazione della Regione al Mediocredito e alla Sezione per il credito agrario di miglioramento, in modo da consentire una presenza, per ciascuna Provincia, pari al 18 per cento dei fondi di dotazione, e ciò nell'intento di corrispondere quanto già previsto dal disegno di legge n. 104, che dispone una partecipazione dei tre enti autonomi di almeno il 54 per cento nei fondi di dotazione del Mediocredito.

L'articolo 3 del disegno di legge contiene la necessaria norma per la copertura finanziaria.

La Giunta confida che il presente disegno di legge verrà esaminato sollecitamente dal Consiglio e ciò per consentire il più sollecito ingresso possibile delle due Province autonome fra gli

enti partecipanti al Mediocredito.

PRESIDENTE: La parola al Presidente della II commissione.

SEMBENOTTI (P.P.T.T.): La II commissione legislativa ha preso in esame il disegno di legge n. 107, al fine di esprimerne il parere finanziario. Il parere finanziario è stato espresso all'unanimità e, pertanto, avvalendosi della facoltà concessa dal regolamento, non ha presentato relazione scritta.

PRESIDENTE: E' aperta la discussione generale. Chi chiede la parola in discussione generale? Nessuno. La discussione generale è chiusa. Metto in votazione il passaggio alla discussione articolata: è approvato all'unanimità.

Art. 1

I conferimenti della Regione ai fondi di dotazione del Mediocredito Trentino-Alto Adige e dell'annessa Sezione per il credito agrario di miglioramento sono ulteriormente aumentati di lire 1.440 milioni, rispettivamente di lire 405 milioni.

Lo pongo in votazione: è approvato all'unanimità.

Art. 2

E' autorizzata la cessione, al valore nominale, di quote di partecipazione di proprietà regionale del fondo di dotazione del Mediocredito Trentino-Alto Adige e di quello della annessa Sezione per il credito agrario di miglioramento, per un massimo di lire 1.730 milioni, rispettivamente di lire 430 milioni, a favore di ciascuna delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Lo pongo in votazione: è approvato all'unanimità.

Art. 3

Alla copertura dell'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 1 della presente legge si provvede con il ricavato delle cessioni autorizzate dall'articolo 2.

Lo pongo in votazione: è approvato all'unanimità.

Chiede qualcuno la parola per dichiarazione di voto? Nessuno.

Prego distribuire le schede per la votazione segreta.

(Segue votazione a scrutinio segreto).

Esito della votazione:

37 votanti

36 sì

1 scheda bianca.

La legge è approvata.

Punto 6 dell'ordine del giorno: *Disegno di legge n. 91: "Norme urgenti in materia di ordinamento dei comuni"*, (rinviato dal Governo).

La parola al Presidente della Commissione.

Per favore, la seduta continua!

La lettera di rinvio del Commissario del Governo è la seguente:

"Con riferimento alla lettera sopradistinta, si comunica che il Governo ha rinviato a nuovo esame del Consiglio il disegno di legge indicato in oggetto, con il rilievo contenuto nel telegramma che si trascrive:

"Mancato adeguamento Regione at rilievi

concernenti legge esame art. tre commi secondo-terzo et art. sei laddove sunt sottratti at controllo legittimità deliberazioni organi comunali cui comma terzo art. 38 legge Regione Trentino-Alto Adige 21 ottobre 1963 numero 29. Specificamente Governo habet rilevato che predetti commi secondo et terzo articolo tre legge esame consentono modifica competenza valore con strumento amministrativo contrastano con principi stabiliti leggi statali attenentisi at determinazione legislativa competenze anche valore et con riserva legge di cui at art. 128 Costituzione. Relativamente art. sei laddove sunt sottratte at controllo legittimità deliberazioni cui art. 38 comma terzo legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29 contrasta con art. 130 Costituzione prevedente controllo in parola su tutti gli atti dei Comuni in quanto deliberazioni in questione habent contenuto dispositivo et non meramente esecutivo aut semplice materialità"

Si restituiscono due copie del provvedimento rinviato.

Distinti saluti.

Il Commissario del Governo
(A. Bianco)

La parola al Presidente della I commissione.

RICCI (P.S.I.): La I Commissione ha esaminato il disegno di legge in oggetto, rinviato dal Governo per la seconda volta, nella seduta del 4 luglio 1978.

La Commissione ha innanzitutto rilevato come nel secondo rinvio sia stata trasformato in rilievo formale quanto, nel primo rinvio, era stato oggetto di pura osservazione.

La Commissione di ciò si è ampiamente rammaricata, ritenendo, per un verso, eccessivamente pesante il comportamento del

Governo e per altro verso discutibile la procedura adottata dal medesimo.

Peraltro la Commissione ha ritenuto prevalente, su una discussione circa gli aspetti sopra accennati, l'interesse di una sollecita approvazione della legge, onde realizzare gli obiettivi sostanziali e primari per i quali alla medesima, per ben due volte, il Consiglio regionale ha dato la sua approvazione.

Lo stesso parere ha manifestato anche il rappresentante della Giunta regionale.

La Commissione ha pertanto proposto gli emendamenti di cui al testo allegato.

Ravvisata inoltre l'opportunità di consentire ai Comuni tempi successivi per l'assunzione delle deliberazioni relative ai conti consuntivi, ha emendato l'articolo 10 sostituendo la data del 30 settembre 1978 con quella del 31 ottobre 1978, come termine per il suddetto adempimento.

Il rappresentante della Giunta regionale, nel corso della discussione, ha suggerito un ulteriore emendamento collocato come articolo 7/bis; l'obiettivo di tale norma è quello di determinare un ulteriore contenimento dei tempi burocratici quando su una deliberazione comunale la legge prevede obbligatoriamente l'assunzione di pareri tecnici. In tale senso l'emendamento prevede che gli indicati pareri siano da considerarsi favorevoli quando non pervengano entro trenta giorni dalla data della loro richiesta.

Visto il ritardo con il quale si prevede che la legge vada in porto, la Commissione ha ritenuto di dover introdurre la clausola dell'urgenza.

Il disegno di legge nel suo complesso è stato approvato dalla Commissione a maggioranza con una astensione (Ricci) e viene trasmesso al Consiglio regionale per l'esame e l'approvazione.

PRESIDENTE: E' aperta la discussione generale. Chi prende la parola in discussione generale? Nessuno. La discussione generale è chiusa. Pongo

in votazione il passaggio alla discussione articolata: è approvato all'unanimità.

Art. 1

Il primo comma dell'articolo 14 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29, sostituito dall'articolo 9 della legge regionale 31 marzo 1971, n. 6, è così modificato:

“Il sindaco, gli assessori comunali, i presidenti e i componenti degli organi esecutivi dei consorzi fra gli enti locali, decadono di diritto dalla carica quando siano condannati con sentenza divenuta irrevocabile per delitto commesso nella qualità di pubblico ufficiale o con abuso di poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione, ad una pena restrittiva della libertà personale della durata superiore a sei mesi o per qualsiasi altro delitto alla pena della reclusione di durata superiore ad un anno, salvo la riabilitazione ai termini di legge”.

Lo pongo in votazione: è approvato all'unanimità.

Art. 2

Il primo e il secondo comma dell'articolo 18 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29, sostituito dall'articolo 13 della legge regionale 31 marzo 1971, n. 6, sono sostituiti dai seguenti nuovi comma.

“Il sindaco, gli assessori comunali, i presidenti e i componenti degli organi esecutivi dei consorzi fra enti locali sono sospesi dalle funzioni quando siano condannati con sentenza di primo grado, ad una pena restrittiva della libertà personale della durata superiore a mesi sei per delitto commesso nella qualità di pubblico ufficiale, e con abuso di poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione, o

alla pena della reclusione di durata superiore ad un anno per qualsiasi delitto non colposo.

“I predetti amministratori rimangono pure sospesi finchè dura lo stato detentivo quando contro di essi sia emesso ordine o mandato di cattura, o quando ne sia legittimato l'arresto per qualsiasi reato.

“La sospensione opera dalla data della pronuncia della condanna. Di tale pronuncia deve essere data, a cura dell'autorità giudiziaria, immediata comunicazione agli organi che hanno proceduto all'elezione.

“Qualora l'amministratore, sospeso in forza dei comma precedenti, sia successivamente prosciolto con sentenza passata in giudicato, la sentenza deve essere pubblicata all'albo pretorio e comunicata alla prima adunanza dell'organo che ha proceduto all'elezione”.

Chiede qualcuno la parola sull'art. 2? Cons. Ricci.

RICCI (P.S.I.): Molto brevemente per giustificare l'astensione da parte mia e per conto del gruppo socialista sul voto di questa legge. Si riferisce esattamente all'art. 2 e in particolare alla parte che riguarda la sospensione del sindaco o assessori o amministratori pubblici, comunque dopo la sentenza in primo grado, il che non vuol dire sentenza in definitiva ed irrevocabile. Ci sembra e ci sembrava che questa sospensione non facesse altro che sostituirsi alla sentenza di ultimo grado e definitiva, anticipando e possibilmente aggravando la situazione dell'interessato con un provvedimento di ordine civile, amministrativo e politico che non potrebbe altro che danneggiare l'interessato. Noi riteniamo che questa norma, questa clausola non possa essere civilmente adottata, stante l'esperienza vissuta anche recentemente di più episodi interessanti cause concernenti amministratori pubblici che, pur condannati in primo grado, sono stati poi

riconosciuti innocenti nello sviluppo successivo della Magistratura. Ecco, pertanto, che per questo motivo noi ci siamo astenuti in particolare sull'art. 2, nulla avendo da obiettare del resto per quanto attengono gli altri articoli.

PRESIDENTE: Altri chiedono la parola sull'art. 2? La parola all'assessore.

BERTORELLE (assessore enti locali - D.C.): Le motivazioni che hanno indotto il cons. Ricci e la sua parte ad astenersi su questo articolo posso anche in un certo condiderle, devo dire però che la preoccupazione della Giunta è stata di evitare ulteriori motivi di rinvio, quei motivi che sono oggi quanto mai frequenti. Il nostro testo non fa altro che riportare il testo della legge nazionale. Ora siccome la nostra competenza è di carattere concorrente e secondario e siccome si tratta proprio di problemi strettamente collegati alla giustizia e agli eventuali reati commessi dagli amministratori, crediamo veramente che discostarci da queste norme che riguardano tutto il territorio nazionale, possa essere motivo di un ulteriore rinvio, ne abbiamo già avuti parecchi e cerchiamo di evitarne altri.

PRESIDENTE: Pongo in votazione l'art. 2: è approvato con 5 astensioni.

Art. 3

Il numero 4 dell'articolo 20 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29, sostituito dall'articolo 15 della legge regionale 31 marzo 1971, n. 6, è così modificato:

“4) deliberare l'alienazione e l'acquisto di mobili, di immobili, di titoli del debito pubblico, di semplici titoli di credito, di azioni, le transazioni, costituire servitù, quando il valore superi: per i Comuni fino a 2.000 abitanti lire 4.000.000; per i Comuni fino a 10.000 abitanti

lire 8.000.000; per i Comuni fino a 30.000 abitanti lire 16.000.000; per i Comuni oltre i 30.000 abitanti lire 20.000.000”.

Lo metto in votazione: è approvato a maggioranza con 1 astensione.

Art. 4

Il secondo comma dell'articolo 38 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29, modificato dall'articolo 28 della legge regionale 31 marzo 1971, n. 6, è sostituito dai seguenti nuovi comma:

“Le deliberazioni per lavori od acquisti devono indicare il modo di esecuzione ed essere corredate di appositi progetti, perizie o preventivi.

“Per quelle relative a lavori, acquisti o forniture la cui spesa complessiva presunta non superi le lire 10 milioni, sono sufficienti preventivi sommari di spesa e gli stessi non sono soggetti a pareri tecnico”.

Lo metto in votazione: è approvato all'unanimità.

Art. 5

Al primo comma dell'articolo 44 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29, sostituito dall'articolo 32 della legge regionale 31 marzo 1971, n. 6, le parole: “ad eccezione di quelle di attuazione di altre precedenti già divenute esecutive”, sono sostituite dalle parole: “soggette a controllo”.

Il terzo comma dell'articolo 44 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29, sostituito dall'articolo 32 della legge regionale 31 marzo 1971, n. 6, è sostituito dal seguente nuovo comma:

“Ogni cittadino può entro il periodo di

pubblicazione, presentare alla Giunta provinciale reclamo avverso le deliberazioni soggette a controllo della stessa, e opposizione a tutte le deliberazioni al Consiglio comunale, il quale ne sarà informato nella prima seduta. L'ufficio preposto alla vigilanza sugli enti locali della Provincia, rispettivamente il segretario comunale, ne accusano ricevuta”.

Lo metto in votazione: è approvato all'unanimità.

Art. 6

Dopo il primo comma dell'articolo 44 bis della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29, istituito con l'articolo 33 della legge regionale 31 marzo 1971, n. 6, sono inseriti i seguenti nuovi comma:

“Non sono sottoposte al controllo di legittimità le deliberazioni di mera esecuzione di atti regolamentari già esecutivi, quelle prive di contenuto dispositivo, quelle che impegnino o liquidino spese a calcolo o provvedano al pagamento di spese fisse.

“Gli atti non soggetti al controllo divengono esecutivi a pubblicazione avvenuta a sensi del primo comma dell'articolo 40 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29”.

Lo metto in votazione: è approvato all'unanimità.

Art. 7

Il terzo comma dell'articolo 45 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29, sostituito dall'articolo 34 della legge regionale 31 marzo 1971, n. 6, è sostituito dai seguenti nuovi comma:

“Sono sottoposte al controllo di merito oltre a quello di legittimità, le deliberazioni ri-

guardanti i seguenti oggetti:

- 1) regolamenti o provvedimenti di portata generale aventi analogia materia, ad eccezione di quelli edilizi o degli strumenti urbanistici;
- 2) bilanci e loro variazioni;
- 3) impegni di spesa vincolanti il bilancio oltre cinque anni;
- 4) deliberazioni relative alla partecipazione a società;
- 5) deliberazioni di costituzione o soppressione di aziende speciali.

“Sono soggette al controllo previsto dal presente articolo anche i regolamenti organici del personale, compreso il trattamento economico”.

Lo metto in votazione: è approvato all'unanimità.

Art. 7 bis

Qualora sulle deliberazioni, su cui debba intervenire un parere previsto come obbligatorio da una specifica disposizione di legge, il medesimo non sia stato acquisito preventivamente ed allegato dagli organi deliberanti, la Giunta provinciale provvede a chiederlo d'ufficio agli organi competenti, entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della deliberazione, dandone contestualmente notizia all'ente interessato. Decorsi trenta giorni dalla data della richiesta della Giunta provinciale, senza che il parere sia pervenuto, esso si considera positivo e la deliberazione va sottoposta al controllo della Giunta provinciale nei successivi quindici giorni.

Lo metto in votazione: è approvato all'unanimità.

Art. 8

Dopo il primo comma dell'articolo 52 della

legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29, è aggiunto il seguente nuovo comma:

“Il termine indicato nel comma precedente, nel caso in cui trattasi di commissario incaricato della reggenza straordinaria di amministrazioni comunali, può essere ulteriormente prorogato per il tempo necessario per poter effettuare le elezioni per il rinnovo degli organi elettivi delle amministrazioni comunali medesime, in base alle disposizioni contenute nella legge regionale che disciplina tale materia”.

Lo metto in votazione: è approvato all'unanimità.

Art. 9

L'ultimo comma dell'articolo 57 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29, sostituito dall'articolo 40 della legge regionale 31 marzo 1971, n. 6, è abrogato.

Lo metto in votazione: è approvato all'unanimità.

NORMA TRANSITORIA

Art. 10

I Comuni ed i Consorzi di cui all'articolo 81 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29, che non avessero ancora provveduto alla approvazione dei rendiconti consuntivi, sono tenuti a presentare gli stessi entro il termine del 31 ottobre 1978, limitatamente agli esercizi 1976 e 1977. Ove entro tale termine non si sia provveduto la Giunta provinciale territorialmente competente nomina il Commissario ad acta che vi provvede entro il termine di novanta giorni.

L'approvazione del conto consuntivo dell'e-

esercizio 1976 — che avverrà con deliberazione consiliare soggetta al solo controllo della Giunta provinciale — comporta, anche in deroga alle disposizioni vigenti, l'approvazione a sanatoria, a tutti gli effetti, dei rendiconti pregressi non approvati.

Il bilancio di previsione per l'esercizio 1979 non può essere approvato se non previa approvazione del conto consuntivo dell'esercizio 1977.

Lo pongo in votazione: è approvato all'unanimità.

Art. 10 bis

La presente legge è dichiarata urgente a sensi dell'articolo 55 del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

Ci vuole la maggioranza assoluta perchè questo articolo sia approvato. Se nessuno chiede la parola pongo in votazione l'art. 10 bis: è approvato con 37 voti favorevoli.

Chiede qualcuno la parola per dichiarazione di voto? Nessuno.

Prego distribuire le schede per la votazione segreta.

(Segue votazione a scrutinio segreto)

Esito della votazione:

Votanti 37

Sì 34

schede bianche 3

La legge è approvata.

Passiamo al punto 7) dell'ordine del giorno:
"Sostituzione di uno dei tre rappresentanti della

Regione in seno al Consiglio di amministrazione della Opera universitaria della Libera Università degli Studi di Trento (art. 9 della legge 30 novembre 1973, n.766)".

Leggo la lettera del Presidente della Giunta regionale, indirizzata al Presidente del Consiglio regionale:

"Egregio Presidente, mi è pervenuta allegata comunicazione, di data 11 giugno con la quale il dott. Carlo Torresan rassegna le dimissioni dall'incarico di componente del consiglio di amministrazione dell'Opera universitaria di Trento. Poichè il dott. Torresan era stato chiamato a tale incarico con decisione assunta dal Consiglio regionale, le trasmetto le dimissioni rassegnate, in modo che la S.V. possa iscrivere all'ordine del giorno dei lavori del Consiglio la nomina di un altro componente, in rappresentanza della Regione, nel consiglio di amministrazione dell'Opera universitaria di Trento".

A questo proposito ieri nella riunione dei capigruppo è stato fatto il nome del dott. Flavio Beatrici. Se non vi sono altre proposte prego distribuire le schede; il nome proposto è il dott. Flavio Beatrici, in rappresentanza del partito socialdemocratico italiano a cui Torresan, dimissionario, apparteneva.

(Segue votazione a scrutinio segreto).

Tutti i nominativi vanno votati per scheda.

I segretari della Presidenza hanno rilevato una irregolarità nella votazione, quindi dobbiamo ripeterla. Prego ripetere la votazione. Distribuire le schede nuovamente.

(Segue votazione a scrutinio segreto)

Si scrive il nome, scrivere sì o ja non conta,

sono schede nulle.

Ognuno può fare quello che vuole naturalmente, ma in questo caso va scritto il nome. Beatrici è stato proposto; comunque ognuno è libero di fare quello che vuole.

Vorrei avvisarvi che la seduta continua! Vorremmo esaurire l'ordine del giorno questa sera per non importunarvi più prima delle ferie. Vi prego di rimanere in aula perchè se manca il numero legale io sospendo la seduta e la riprendo fra un'ora!

Esito della votazione:

votanti 36

Beatrici 27

Preve Ceccon 3

schede bianche 5

schede nulle 1.

E' nominato nel consiglio di amministrazione dell'Opera universitaria il dott. Beatrici.

Passiamo al punto 8) dell'ordine del giorno: "Interrogazioni e interpellanze".

La parola al Presidente della Giunta.

MARZIANI (Presidente Giunta Regionale - D.C.): Presidente, prego la cortesia del Consiglio di voler anticipare il punto 9) e il punto 10) all'ordine del giorno, lasciando per ultimo le interrogazioni e le interpellanze.

PRESIDENTE: Vi sono obiezioni alla richiesta del Presidente della Giunta di anticipare i punto 9) e 10) all'ordine del giorno? Nessuna.

Allora passiamo al punto 9) dell'ordine del giorno: *Disegno di legge n. 106: "Aumento dell'indennità da corrispondere agli elettori residenti all'estero che rimpatriano per esercitare il diritto elettorale attivo in occasione dell'elezione del Consiglio regionale"*.

La parola alla Giunta.

NEUHAUSER (S.V.P.): Ich beantrage, den Bericht als gelesen zu betrachten.

(Propongo di voler dare per letta la relazione.)

PRESIDENTE: Obiezioni a dare per letta la relazione? Nessuna.

La parola al Presidente della prima commissione.

PARIS (D.C.): La I commissione, nella seduta di ieri, ha approvato all'unanimità il disegno di legge presentato dalla Giunta e quindi, a termini del Regolamento, è stata omessa la relazione scritta.

PRESIDENTE: Cons. Sembenotti per la II commissione.

SEMBENOTTI (P.P.T.T.): La II commissione ha esaminato il disegno di legge n. 106 e all'unanimità ha espresso parere finanziario favorevole e pertanto non ha presentato relazione scritta.

PRESIDENTE: E' aperta la discussione generale. Chiede qualcuno la parola in discussione generale? Nessuno.

Pongo in votazione il passaggio alla discussione articolata: è approvato all'unanimità.

Art. 1

La misura dell'indennità per mancato guadagno, prevista dall'articolo 24 della legge regionale 24 agosto 1977, n. 9, da corrispondere agli elettori residenti all'estero rimpatriati per esercitare il diritto elettorale attivo in occasione dell'elezione del Consiglio regionale, è elevata a lire 40.000.

Lo pongo in votazione: è approvato all'unanimità.

Art. 2

Alla copertura dell'ulteriore onere derivante dalla presente legge, previsto per l'anno 1978 in lire 100 milioni, si farà fronte mediante prelevamento di pari importo dal fondo iscritto al capitolo 670 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario in corso.

Lo pongo in votazione: è approvato all'unanimità.

Dichiarazioni di voto? Nessuna.

Prego distribuire le schede per la votazione segreta.

(Segue votazione a scrutinio segreto)

Esito della votazione:

Votanti 37

36 sì

1 scheda bianca

La legge è approvata.

Punto 10) dell'ordine del giorno: *Disegno di legge n. 109: "Variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1978 (secondo provvedimento)"*.

NEUHAUSER (S.V.P.): Ich beantrage, den Bericht als gelesen zu betrachten.

(Propongo di voler dare per letta la relazione).

PRESIDENTE: Se non ci sono obiezioni la relazione è data per letta.

La parola al Presidente della II commissione.

SEMBENOTTI (P.P.T.T.): Relazione al disegno

di legge: "Variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1978".

La seconda commissione legislativa ha approvato il disegno di legge in oggetto il 20 luglio 1978 all'unanimità, con l'emendamento il cui testo è stato inserito nel disegno di legge.

PRESIDENTE: E' aperta la discussione generale. Qualcuno chiede la parola in discussione generale? Nessuno. La discussione generale è chiusa. Pongo in votazione il passaggio alla discussione articolata: è approvato all'unanimità.

Art. 1

Nello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1978 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella A.

Lo pongo in votazione: è approvato a maggioranza con 1 astensione.

Art. 2

Nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1978 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella B.

Lo pongo in votazione: è approvato con 2 astensioni.

Art. 3

Al maggior onere di lire 80.000.000 risultante dalla differenza tra le variazioni introdotte nello stato di previsione della spesa e quelle introdotte nello stato di previsione dell'entrata si fa fronte, a sensi della legge 27 febbraio 1955, n. 64, mediante riduzione di pari importo del fondo iscritto al cap. 670 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1977.

Lo pongo in votazione: è approvato a maggioranza con 2 astensioni.

Art. 4

Nel bilancio della Cassa regionale antincendi per l'esercizio finanziario 1978 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa Tabella C.

Lo pongo in votazione: è approvato a maggioranza con 4 astensioni.

Chiede qualcuno la parola per dichiarazione di voto? Nessuno.

La votazione va fatta separatamente per Provincia.

Quindi incominciamo con la Provincia di Trento.

Prego distribuire le schede per la votazione segreta.

(Segue votazione a scrutinio segreto).

Esito della votazione:

Consiglieri della Provincia di Trento:

Votanti 19 - maggioranza richiesta 19

sì 17

schede bianche 2

Consiglieri della Provincia di Bolzano:

votanti 17 - maggioranza richiesta 18

sì 15

no 2.

Non avendo raggiunto la maggioranza prescritta, la variazione di bilancio non è approvata e verrà demandata al Comitato previsto dalla norma di attuazione.

Punto 8, dell'ordine del giorno: **"Interrogazioni e interpellanze"**.

Interrogazione n. 151 del cons. Betta sul

lavoro straordinario svolto dai dipendenti dell'amministrazione regionale:

Il sottoscritto Consigliere regionale Claudio Betta interroga il signor Presidente della Giunta regionale al fine di conoscere la normativa di legge osservata dall'Amministrazione regionale in merito alla corresponsione del lavoro straordinario, conseguente alla attribuzione al personale regionale dei benefici economici di cui al D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748 e legge 15 novembre 1973, n. 734.

Chiede altresì di conoscere l'ammontare delle ore di lavoro straordinario corrisposte a decorrere dal 1 gennaio 1974 con l'indicazione specifica dei singoli beneficiari e copia dei relativi atti eventualmente adottati dalla Giunta regionale per autorizzare l'effettuazione di tale lavoro straordinario.

Nel contempo chiede di conoscere l'intendimento della Giunta regionale in ordine alla esigenza di contenere al massimo la spesa pubblica secondo gli accordi sottoscritti a livello nazionale dai partiti dell'arco costituzionale e conseguentemente, per quanto riguarda l'effettuazione di lavoro straordinario, se intende sospendere, per il prossimo esercizio finanziario, ogni autorizzazione al riguardo considerato fra l'altro che l'attività amministrativa riservata agli uffici regionali dopo l'attuazione del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 è alquanto limitata.

A norma di Regolamento si richiede risposta scritta.

Leggo la risposta scritta del Presidente della Giunta, di data 11 gennaio 1978:

"Con riferimento all'interrogazione n. 151 relativa alla disciplina ed all'effettuazione di lavoro straordinario negli Uffici regionali, si fa presente anzitutto che la normativa applicata dall'Amministrazione regionale in merito alla

corresponsione del lavoro straordinario — in virtù dell'agganciamento alle norme statali previsto dalla L.R. n. 23 del 1958 — dopo l'attribuzione al personale regionale dei benefici economici di cui al D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748 e della legge 15 novembre 1973, n. 734, era contenuta — fino al 1 gennaio scorso — nel D.L.P. 27 giugno 1946, n. 19 e successive modificazioni ed in particolare il D.P.R. 5 giugno 1965, n. 749.

Detta normativa fissava limiti massimi mensili di lavoro straordinario oltre i limiti massimi di spesa annua: i limiti massimi mensili di lavoro straordinario non soggetti a preventiva autorizzazione della Giunta regionale erano i seguenti:

- a) 30 ore mensili per ciascun impiegato della carriera direttiva, di concetto ed esecutiva;
- b) 37 ore mensili per il personale della carriera ausiliaria.

Detti limiti, in relazione ad accertate indilazionabili esigenze di servizio aventi carattere straordinario e contingente, ai sensi dell'art. 3, 3 comma, del D.P.R. n. 749 sopra citato, potevano essere elevati del 50 per cento previa deliberazione della Giunta regionale.

Il compenso per lavoro straordinario era liquidabile anche nei confronti del personale dirigente, con l'eccezione dei dirigenti generali, nei limiti sopra richiamati, tenendo conto comunque che l'orario di servizio settimanale degli stessi, in forza dell'art. 20 del D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748, è maggiorato di 10 ore.

Particolari deroghe alla normativa sopra richiamata, e regolarmente applicate dall'Amministrazione regionale, riguardano il personale addetto all'Ufficio di Gabinetto e Segreteria particolari degli assessori (art. 19 della legge 15 novembre 1973, n. 734) ed il personale del ruolo tecnico del servizio antincendi.

Come prima precisato la normativa applicata è quella statale, avendo peraltro l'Ammini-

strazione regionale dettato norme proprie per quanto riguarda la fissazione della misura oraria (art. 23 della L.R. 26 aprile 1972, n. 10 e art. 8 della L.R. 29 agosto 1976, n. 8).

Questa particolare deroga è venuta meno per effetto dell'art. 12 della legge regionale 24 novembre 1977, n. 10. Peraltro la normativa generale è ora notevolmente variata per effetto del D.P.R. 22 luglio 1977, n. 422, applicabile nei confronti dei dipendenti provvisti dell'assegno perequativo pensionabile di cui alla legge 15 novembre 1973, n. 734.

La nuova regolamentazione, che è più restrittiva della precedente, prevede un limite massimo annuo individuale di ore straordinarie di 240, che devono essere preventivamente autorizzate dalla Giunta regionale, previo parere del Consiglio di amministrazione del personale.

L'Amministrazione regionale intende applicare la normativa di cui al D.P.R. 422 sopra richiamato con rigore, autorizzando l'effettuazione di lavoro straordinario solo nei casi di accertata necessità di servizio.

Ciò premesso ritengo di fornire alla S.V. i dati riassuntivi, che risultano più significativi, relativi all'effettuazione di lavoro straordinario negli uffici regionali per il periodo 1974-1977, ferma restando per la S.V. la possibilità di prendere visione presso gli Uffici della Segreteria generale della Regione dei singoli atti deliberativi assunti dalla Giunta regionale della quale la S.V. era tra l'altro componente, per il primo periodo della legislatura in corso.

Dal 1 gennaio 1974, al 31 dicembre 1977 sono stati corrisposti compensi per lavoro straordinario nei quantitativi orari sotto indicati al personale regionale così suddiviso per settori:

Settori di competenza	1974	1975	1976	1977
Servizi antincendi	106.229	126.786	129.882	99.844
Ispettorato generale del Libro fondiario	1.398	9.985	12.748	13.377
Segreterie particolari degli Assessori regionali e Ufficio di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale.	7.347	9.809	10.967	5.993
Segreteria generale Presidenza Giunta regionale, Ragioneria generale e Uffici e Servizi operanti nelle materie di competenza regionale	9.439	8.495	10.792	8.925
Totali generali	124.413	155.075	164.389	128.139

Il consistente quantitativo di ore di lavoro straordinario corrisposto al personale addetto ai Libri fondiari trova giustificazione, oltre che nella notevole mole di lavoro incombente agli Uffici tavolari, nel particolare lavoro per gli uffici situati in provincia di Bolzano, derivante dalla traduzione delle iscrizioni redatte in gotico.

Analogamente l'ingente quantitativo di ore di lavoro straordinario corrisposto al personale dei servizi antincendi trova congrua motivazione nell'insufficienza della copertura d'organico (e ciò con particolare riferimento al Corpo permanente di Bolzano) e, d'altro lato, nella necessità di far fronte alle esigenze di servizio ed ai normali compiti di istituto con l'espletamento di turni di servizio che comportano inevitabilmente l'effettuazione di lavoro straordinario in via continuativa.

Per quanto concerne l'effettuazione di lavoro straordinario da parte del personale addetto all'Ufficio di Gabinetto e alle Segreterie particolari degli Assessori, data la particolarità delle funzioni esercitate dal suddetto personale, si sottolinea la necessità di prestazioni di lavoro al di fuori del normale orario di servizio.

Infine è da tener conto che nel numero di ore di lavoro straordinario attribuito al personale

addetto alla Segreteria generale incide in maniera determinante la prestazione di lavoro in eccedenza al normale orario da parte degli uscieri per assicurare il necessario servizio di anticamera e di custodia e da parte degli autisti per l'espletamento in misura soddisfacente del particolare servizio cui gli stessi sono addetti.

Distinti saluti".

Interpellanza n. 153 dei cons. Nicolodi e Sfondrini sull'attività della Giunta in materia di assistenza e beneficenza:

Premesso che in data 21 novembre 1977, i sottoscritti consiglieri regionali hanno rivolto una interpellanza per avere delle informazioni sulla attività della Giunta in materia di assistenza e beneficenza;

Premesso ancora che in data 7 dicembre 1977, l'assessore competente rispondeva per iscritto agli interpellanti e che detta risposta è stata letta in Consiglio regionale in data 12 gennaio 1978;

Constatato che la risposta non soddisfa gli interroganti, in quanto essa contiene delle considerazioni rinunciarie delle prerogative e competenze della Regione, sancite dall'articolo 2 primo comma del D.P.R. 469 del 28 marzo 1975;

I sottoscritti consiglieri regionali chiedono di interpellare il signor Presidente della Giunta regionale per sapere se la risposta del signor assessore rispecchia il punto di vista di tutta la Giunta regionale.

Si richiede risposta scritta.

Leggo la risposta scritta del Presidente della Giunta, di data 2 marzo 1978:

Con riferimento all'interpellanza delle SS.LL. ritengo opportuno esporre alcuni elementi di valutazione sulla attuale situazione del settore assistenziale che ha attinenza con i poteri ordinamentali della Regione riferiti alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.

La situazione al riguardo si può riassumere in questo modo:

- 1) la legge 22.7.1975, n. 382, ed il D.P.R. di attuazione 24.7.1977, n. 616 hanno trasferito alle Regioni a Statuto ordinario larghi poteri in materia di beneficenza pubblica. Da sottolineare è peraltro il fatto che il decreto citato fissa nuovi concetti in materia assistenziale, delinea nella sostanza e nella forma l'abbandono del vecchio sistema basato sulla legge 17.7.1890, n. 6972, ossia basata in gran parte sulle I.P.A.B., e sull'assistenza economica erogata da organismi locali quali gli E.C.A.
 - 2) il D.P.R. n. 616 prevede, nella direzione di cui sopra, alcune precise scedenze;
 - a) legge sulla riforma dell'assistenza pubblica (articolo 24 e 25 entro il 31.12.1978);
 - b) trasferimento ai comuni o loro consorzi delle funzioni amministrative relative all'organizzazione ed all'erogazione dei servizi di assistenza e beneficenza degli E.C.A. (art. 25) entro e non oltre il 30.6.1978;
 - c) trasferimento come sopra delle funzioni
- delle IPAB con la legge di riforma e comunque con decorrenza dal 1.1.1979;
- 3) sono stati presentati in Parlamento cinque disegni di riforma dell'assistenza pubblica, quattro di iniziativa partitica, uno di iniziativa popolare. A seguito dell'approvazione del D.P.R. n. 616 risulta che il Governo, tenendo conto di quanto già avviato con tale provvedimento, intende presentare una propria iniziativa.
- Sia il disegno di legge presentato dal PCI (art. 12) sia quello del PSI (art. 14), sia quello di iniziativa popolare (art. 4) stabiliscono la soppressione nell'ordinamento italiano degli E.C.A. e delle I.P.A.B.
- L'art. 13 dell'iniziativa D.C. prevede che "le I.P.A.B. che per l'attività assistenziale svolta e per l'efficiente organizzazione strumentale e di personale, possono, anche con idonea trasformazione, garantire, singolarmente ovvero mediante fusione con altre I.P.A.B. aventi analoghi fini e caratteristiche, il perseguimento dei propri scopi in aderenza di cui ai principi della presente legge" sono conservate e **ridotte alla disciplina delle persone giuridiche private**; anche secondo quest'ultimo disegno quindi le istituzioni della legge 1890 verrebbero superate completamente.
- A questo punto un discorso serio, coerente e corretto sulle competenze regionali, va impostato, a mio giudizio, tenendo presente:
- 1) che il nuovo Statuto speciale del 1972 ha previsto come competenze della Provincia "l'assistenza e beneficenza pubblica" mentre ha previsto come competenza della Regione "l'ordinamento delle I.P.A.B.";
 - 2) che l'art. 2, primo comma delle norme di attuazione (D.P.R. 28.3.1976, n. 469) prevede le competenze della Regione a disciplinare con proprie leggi il modello di organizzazione e di funzionamento delle I.P.A.B.;
 - 3) che i concetti di "beneficenza pubblica" art.

117 Costituzione 1947, di I.P.A.B. - Statuto Trentino - Alto Adige 1948, di ordinamento delle I.P.A.B. — Statuto Trentino-Alto Adige 1972, rappresentavano il tipo di concezione dell'assistenza incentrata sulle I.P.A.B., sugli E.C.A. e sulle altre Istituzioni private, concezione che ora è in via di superamento col concetto di servizio sociale di cui al D.P.R. 616 e alla proposta di legge quadro sull'assistenza.

- 4) Che una competenza attribuita alla Regione da una norma di carattere costituzionale, non può venire vanificata da leggi ordinarie dello Stato, anche se esse contengono principi di riforma economico-sociale.
- 5) Che pertanto, mentre alla Provincia spetta una competenza legislativa ed amministrativa di contenuto nella materia, alla Regione spetta nella stessa materia la competenza di ordinamento, cioè di articolazione della struttura attraverso la quale si svolge l'assistenza.

Tutto ciò premesso e considerato anche che la legge 382 e il D.P.R. 616 non hanno applicazione automatica nelle Regioni a Statuto speciale e che i principi contenuti nei predetti provvedimenti verranno esaminati dalla competente Commissione per le norme di attuazione, si precisa che la Regione non ha nessuna intenzione di rinunciare ad esercitare la propria competenza in materia.

Distintamente".

Interrogazione n. 154 del cons. Betta sulla diffusione della droga:

La tragica notizia di un'altra vittima della droga, che si aggiunge ai recenti episodi di Merano e Bolzano, ripropone un dramma che ci coinvolge tutti e che incalza l'avvenire e la sicurezza delle giovani generazioni.

L'aspetto più allarmante è che l'uso di

sostanze tossiche coinvolge soprattutto i giovani fra i 18 e i 25 anni con una media che si aggira sui vent'anni. Il problema sta assumendo proporzioni enormi, che le statistiche difficilmente riescono a quantificare e sono comunque al di sotto dei valori reali. Dall'entrata in vigore della legge 685, sulla disciplina degli stupefacenti si può notare in modo evidente che non bastano le azioni repressive dei nuclei antidroga per risolvere il problema. Anche in questo caso la risoluzione passa attraverso un'azione politica più rispondente alle necessità e più tempestiva. Occorre operare su diversi fronti perchè il problema è grave e investe molti campi ed il momento di trapasso che stiamo vivendo nel settore sanitario non aiuta a risolverlo. Prevenzione e recupero sono i due momenti più difficili e importanti per una strategia che abbia qualche possibilità di successo. La nuova legge sopra citata, fa riferimento alle responsabilità degli enti locali. La recente presa di posizione anche del Procuratore generale in sede di apertura del nuovo anno giudiziario ha messo in evidenza questa tragica realtà.

Con questa premessa il sottoscritto Consigliere regionale interroga il Presidente della Giunta regionale e l'Assessore competente al fine di conoscere le motivazioni per le quali la Regione non ha ritenuto di dare attuazione agli articoli 2, 90 e seguenti della legge statale 22 dicembre 1975, n. 685, pur in presenza dell'impugnazione davanti alla Corte Costituzionale di tale legge da parte delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

A parere del sottoscritto l'affidamento di tale competenza alla Regione discende dalla previsione di cui all'articolo 17 dello Statuto speciale di autonomia, secondo il quale "Con legge dello Stato può essere attribuita alla Regione e alle Province la potestà di emanare norme legislative per servizi relativi a materie estranee alle rispettive competenze previste dal presente

Statuto”.

Non c'è dubbio che la materia è per Statuto estranea alla competenza sia della Regione che delle Province autonome di Trento e di Bolzano, come del resto è stato ribadito con l'articolo 3, punto 6 del D.P.R. 28 marzo 1975, n. 474, e quindi sino a quando la Corte Costituzionale non disponga altrimenti, la Regione è tenuta, direi obbligata, ad attuare la legge statale.

A norma di Regolamento chiedo risposta scritta.

Leggo la risposta scritta dell'assessore Carli, di data 30 gennaio 1978:

“Con l'interrogazione n. 154 del 20 gennaio scorso la S.V. solleva il problema della competenza ad attuare le funzioni previste dagli artt. 2, 90 e segg. della legge dello Stato 22 dicembre 1975, n. 685, relativa alla disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, la prevenzione, la cura e la riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza.

Pur riconoscendo la gravità del fenomeno della diffusione della droga, soprattutto tra la popolazione giovanile, e condividendo pertanto sia le preoccupazioni espresse dalla S.V. nel segnalare l'insufficienza di un'attività puramente repressiva, sia la valutazione della necessità di una incisiva azione di prevenzione e di recupero, si ritiene che non possa essere sotteso o inadeguatamente risolto il problema della definizione della competenza ad intervenire nella materia.

La legge dello Stato 22 dicembre 1975, n. 685, ha esplicitamente previsto all'art. 2 un ruolo delle Regioni nelle funzioni di prevenzione ed intervento contro l'uso non terapeutico delle sostanze stupefacenti o psicotrope e ciò anche in considerazione dei poteri attribuiti a tutte le Regioni a Statuto ordinario in materia di assistenza sanitaria e di assistenza e beneficenza

pubblica dall'art. 117 della Costituzione.

Per quanto riguarda il Trentino-Alto Adige, spetta alle Province di Trento e di Bolzano una competenza di carattere primario in materia di assistenza pubblica ed una competenza di carattere secondario in materia di igiene e sanità, ivi compresa l'assistenza sanitaria, in virtù degli artt. 9 - punto 10, 8 - punto 25, dello Statuto speciale.

La S.V. ha già ricordato nell'interrogazione in riferimento l'azione intrapresa dalle due Province autonome con l'impugnazione davanti alla Corte Costituzionale della legge dello Stato n. 685: tale azione è partita appunto dal presupposto di una potestà provinciale in materia di igiene e sanità, e di assistenza pubblica, così come sopraindicato.

Il fatto che gli artt. 2, 90 e segg. della legge n. 685, facciano riferimento a funzioni da esercitarsi dalle Regioni in genere, non sembra di per sé sufficiente ad abilitare la nostra Regione ed i suoi organi ad attuare la legge stessa, in presenza di una precisa competenza riservata alle Province dallo Statuto speciale.

Non si ritiene, infatti, di poter condividere il riferimento all'art. 17 dello Statuto speciale, il quale prevede la possibilità dell'attribuzione di potestà legislativa alla Regione o alle Province autonome “per servizi relativi a materie estranee alle rispettive competenze previste dal presente Statuto”.

Nella fattispecie in esame non si tratta di una materia estranea alla competenza provinciale, ma si evidenzia una situazione di una competenza statutariamente attribuita alle Province autonome, che il legislatore statale non ha tenuto presente.

I compiti affidati alle Regioni dalla legge n. 685 non attengono, infatti, alla “coltivazione, produzione, impiego, commercio all'ingrosso, importazione, esportazione e transito, acquisto, detenzione e somministrazione di sostanze

stupefacenti e sostanze psicoattive e loro derivati” e cioè ad attribuzioni riservate allo Stato sia dal D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4, concernente il trasferimento alle Regioni a Statuto ordinario delle attribuzioni statali in materia di sanità, sia dal D.P.R. 28 marzo 1975, n. 474, concernente le norme di attuazione dello Statuto per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di igiene e sanità, ma alla prevenzione, alla cura ed alla riabilitazione ed al reinserimento sociale dei tossicomani.

La Giunta regionale si è quindi astenuta dall'assumere iniziative in materia non per aprioristico atteggiamento di passività o rinuncia nei confronti delle Province, ma per la motivata convinzione che le funzioni previste dalla legge 685 costituiscono, in realtà, esplicazioni di poteri spettanti alle Province stesse in base allo Statuto di autonomia e per evitare conseguentemente di creare intralci all'azione che ad esse spetta intraprendere.

Non può essere ignorato, del resto, che le Province nel frattempo non sono rimaste inerti, ma hanno già assunto concrete iniziative nel senso indicato dalla legislazione statale: la Provincia autonoma di Trento con deliberazione della Giunta n. 2289 dell' 1 aprile 1977 e la Provincia di Bolzano con D.P.G.P. n. 4/VII-san del 15 marzo 1977.

Distintamente”.

Interrogazione n. 155 del cons. Fedel sull'attività degli uffici del Libro fondiario:

Il sottoscritto Consigliere regionale dott. Domenico Fedel, chiede di poter interrogare l'Assessore competente in materia di uffici per il Libro fondiario, per sapere:

- a) per quali ragioni l'intavolazione di qualsiasi proprietà a favore di “cittadini lavoratori comuni” avviene a tempi lunghi;
- b) per quali altre ragioni, invece, quando si tratta

di intavolare le proprietà di “comuni cittadini lavoratori” a favore di enti pubblici rapinatori della terra dei contadini, ciò avviene a tempi brevissimi, addirittura in poche ore, con criteri che forse sfuggono allo stesso assessore, ma che invece “alla corrotta e marcia burocrazia” che adotta marchingegni e sforzi occulti, tutto è possibile, anche compiendo il cosiddetto miracolo burocratico in velocità, intavolando una proprietà di molti contadini in due soli giorni!

- c) se nel caso specifico delle rapine delle terre agricole di Martignano a danno dei “comuni cittadini contadini” vi è stata pressione sull'Assessore o sui funzionari dell'Assessorato da parte dell'ente espropriante o di altri “padrini” della società che ha congiurato contro una famiglia fuggita all'estero per disperazione, di fronte ad un ennesimo atto persecutorio della pubblica amministrazione, in nome di leggi che confondono l'interesse pubblico con gli interessi privati;
- d) come può perseverare il paradossale e scandaloso costume, per cui migliaia di cittadini attendono in grazia l'intavolazione dei propri beni, da tempi lunghi e si vedono scavalcati presumibilmente col metodo della raccomandazione, che nel caso di Martignano può essere identificata per determinate persone come reato d'interesse privato in atti d'ufficio;
- e) quali indagini si propone compiere il signor Assessore e quali eventuali provvedimenti intende adottare, al fine di individuare i colpevoli e di ripristinare — per quanto ancora possibile — la credibilità e la fiducia dei cittadini trentini nell'Assessorato regionale al Libro fondiario, secolare vanto delle nostre genti.

Si chiede risposta scritta.

Distinti saluti.

Leggo la risposta scritta dall'assessore Durnwalder, di data 3 marzo 1978:

“Con l'interrogazione n. 155 del 16 febbraio u.sc. la S.V. chiede spiegazioni all'Assessorato competente in materia dei libri fondiari in merito alla procedura di intavolazione presso gli uffici tavolari.

Si presume che l'interrogazione prenda lo spunto dall'intavolazione del trasferimento per esproprio della proprietà del Signor Oberosler al Comune di Trento.

Com'è noto ai sensi degli artt. da 1 a 6 del D.P.G.R. 11 maggio 1973, n. 5 (ex Ordinanza del Ministero della Giustizia 12.1.1872 n. 5 B.L.I.) le istanze tavolari, appena presentate all'ufficio tavolare, sono registrate nel Giornale tavolare con la data e numero progressivo, data e numero che sono riprodotti in alto sulla domanda stessa, anche con l'ora e minuto: queste indicazioni danno il grado alla domanda. Successivamente la stessa viene confrontata con lo stato tavolare: il conservatore vi appone il concorda (“Lustrum”), con data e firma.

Le domande sono poi inviate al Giudice tavolare entro il termine da esso stabilito (il vecchio regolamento fissava 24 ore). Dopo la firma del provvedimento da parte del Giudice sono effettuate le iscrizioni tavolari secondo il tenore del decreto e secondo l'ordine di numero progressivo. Effettuate le iscrizioni il decreto e gli allegati sono notificati a coloro che nel decreto risultano da notificare.

E' da precisare che gran parte degli uffici, specie i più piccoli, sono aggiornati e l'evasione è nell'ambito di circa 10-15 giorni. Gli uffici più grossi hanno un certo numero di arretrati.

Mentre per il controllo, l'inoltro al Giudice e la firma da parte dello stesso, i tempi sono tassativi ed automatici, per la iscrizione tavolare si è suggerito invece agli uffici di tener conto di

eventuali motivate esigenze (ad es. intavolazioni ipoteche, intavolazioni di proprietà per i richiedenti di mutui, trattazioni di atti giudiziari o altri atti in genere che possono avere particolari motivi di urgenza, anche ev. atti di esproprio per dar modo alle parti di incassare l'indennizzo).

Per quanto sopra si può assicurare l'interrogante:

- che la procedura con la quale vengono trattate le pratiche tavolari è immune da pressioni o remore, sia per la parte riguardante i rapporti con l'autorità giudiziaria che per i successivi incumbenti spettanti agli uffici tavolari;
 - che ev. urgenza viene usata proprio per l'iscrizione di quelle pratiche che riguardano i “comuni” cittadini che abbisognano di mutuo, di intavolazioni di proprietà per un contributo od intervento sugli interessi, sia per edilizia che per ruralità;
 - che non esistono “migliaia di cittadini che attendono in grazia”;
 - che ev. interesse privato (non si capisce quale) in affari di ufficio deve esser denunciato all'autorità giudiziaria;
 - che dagli accertamenti eseguito presso l'ufficio tavolare di Trento non si sono riscontrati elementi tali da valutare un ev. colpevole comportamento nella trattazione della pratica Oberosler — Comune di Trento (Gn. 331/78);
 - che l'aggiornamento nella quasi totalità degli uffici tavolari e la disponibilità dei dipendenti garantiscono una positiva funzionalità degli uffici tavolari stessi, come è stato attestato, in più d'una occasione, da professionisti e privati.
- Distintamente”.

Do lettura di una lettera inviata dal Presidente della Giunta regionale, Marziani:

Egregio Presidente,

mi riferisco all'interrogazione rivolta in data 16 febbraio scorso dal consigliere regionale dottor Domenico Fedel, recante il n. 155, nella quale, nel richiedere elementi di conoscenza circa la presunta intavolazione entro termini diversi per istanze presentate da categorie diverse di cittadini, è contenuta nella lettera b) una frase che può certamente essere considerata ingiuriosa o sconveniente nei riguardi dei dipendenti regionali addetti agli Uffici tavolari e svolgenti le funzioni di conservatori dei Libri fondiari.

Non ritengo accettabile che si possa riferirsi a tale personale con la espressione di "corrotta e marcia burocrazia che adotta marchingegni e sforzi occulti".

Al di là della cortese risposta dell'Assessore competente, mi consenta Signor Presidente di respingere termini e insinuazioni tanto più gravi quanto più generici.

Voglio augurarmi che anche nelle interrogazioni possa essere usato un linguaggio corretto, soprattutto nei riguardi di persone o categorie che non appartengono al Consiglio Regionale, senza del quale non può essere invocato, da parte della Giunta, quell'atteggiamento di doveroso rispetto e cortesia che i Signori Consiglieri si attendono.

Distintamente.

Mi associo anch'io alla protesta fatta dal Presidente della Giunta. Comunico che le altre interrogazioni e interpellanze saranno rinviate alla prossima seduta, che verrà convocata dopo la pausa estiva. Porgo a tutti quanti l'augurio di buone vacanze.

La seduta è tolta.

(Ore 18.30)

